

27 marzo 2013 verbale n. 2 Cda/2013	pagina 1/3
--	------------

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore è stato convocato il consiglio di amministrazione con nota del 20 marzo 2013, prot. n. 4670, tit. II/cl. 7/fasc. 7, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento generale di ateneo.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il consiglio di amministrazione dell'Università luav di Venezia:

prof. **Amerigo Restucci** rettore

dott.ssa **Gabriella Belli** componente esterno

dott. **Angelo Tabaro** componente esterno

dott. **Francesco Miggiani** componente esterno

prof. **Giovanni Benzoni** rappresentante esterno del personale tecnico e amministrativo

arch. **Luca Guido** esperto esterno designato dal senato degli studenti

sig. **Giordano Basso** rappresentante degli studenti

Presiede il rettore, prof. Amerigo Restucci, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 10.10

Partecipa il prorettore vicario prof.ssa Donatella Calabi.

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale f.f., dott.ssa Laura Casagrande.

Il consiglio di amministrazione è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

1 Comunicazioni del presidente

2 Ratifica decreti rettorali

3 Programmazione del fabbisogno di personale e attribuzione dei punti organico ai dipartimenti

4 Regolamenti interni:

a) regolamento interno in materia di corsi formazione finalizzata e permanente, dei corsi per master universitari di primo e secondo livello e dei master di alto apprendistato: modifiche;

b) regolamento del sistema dei laboratori: modifiche;

c) nuovo regolamento del laboratorio di scienza delle costruzioni

5 Convenzioni:

a) gestione del servizio di asilo aziendale: avvio delle procedure di gara

b) protocollo d'intesa con la Duke University (USA) e l'Università degli Studi di Padova;

c) accordi di cooperazione accademica scientifica e tecnologica per il rilascio del doppio titolo di dottorato con l'Univesidad Nacional de La Plata e Pontificia Universidad Catolica del Cile;

d) protocollo d'intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna;

e) protocollo d'intesa con il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia, Duca D'Aosta di Tivoli

6 Varie ed eventuali

In apertura di seduta il presidente saluta e ringrazia per aver accettato l'incarico la dott.ssa **Gabriella Belli**, anch'ella nuovo componente del consiglio di amministrazione di luav.

Il consiglio di amministrazione prende atto delle comunicazioni del presidente al seguente punto dell'ordine del giorno:

1 Comunicazioni del presidente

- nella seduta del 19 marzo 2013 il senato studenti ha espresso il previsto parere sulle proposte di istituzione e di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi studio di primo e secondo livello per l'anno accademico 2013/2014, approvate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 25 e 28 febbraio 2013.

Nello specifico il senato degli studenti ha espresso parere negativo in merito alle proposte

il segretario	il presidente
---------------	---------------

27 marzo 2013 verbale n. 2 Cda/2013	pagina 2/3
--	------------

presentate ribadendo le stesse motivazioni già comunicate al rettore e ai direttori di dipartimento con nota del presidente del senato degli studenti del 19 febbraio 2013 prot. n. 2885 ed in particolare ritenendo sbagliata la proposta emersa dalle singole decisioni dei dipartimenti di culture del progetto e di architettura costruzione conservazione rispetto all'attivazione di due diversi corsi di laurea triennale afferenti alla classe di laurea L4 "Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile", non condividendone l'utilità in una prospettiva di reale differenziazione dell'offerta didattica, e ritenendo altresì che tale scelta renda meno chiara l'offerta complessiva dell'Ateneo agli studenti in entrata dalle scuole superiori

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno il consiglio di amministrazione:

2 Ratifica decreti rettorali (rif. delibera n. 11 Cda/2013/Da-ai)

delibera all'unanimità di ratificare i decreti rettorali presentati.

Nel corso dell'illustrazione dei provvedimenti sottoposti a ratifica, e con particolare riferimento al decreto rettorale 25 febbraio 2013, n. 159, intervengono i consiglieri **Francesco Miggiani, Angelo Tabaro, Gabriella Belli e Giovanni Benzoni** i quali sottolineano l'importanza di una programmazione anticipata delle iniziative e degli eventi culturali in modo tale da poter sviluppare una campagna pubblicitaria e informativa verso quegli enti territoriali (regione, comune, università, associazioni) che ne potrebbero essere coinvolti per comune interesse nonché economicamente.

Richiedono inoltre di poter avere una memoria sulle attività finora svolte dall'ateneo nonché di conoscere i criteri di selezione e, conseguentemente di esclusione, delle proposte pervenute.

3 Programmazione del fabbisogno di personale e attribuzione dei punti organico ai dipartimenti (rif. delibera n. 12 Cda/2013/Afru/divisione risorse umane e organizzazione) delibera all'unanimità di:

1) approvare la programmazione del personale docente per il periodo 2012-2013 secondo la disponibilità e la ripartizione tra i dipartimenti dell'ateneo dei punti organico illustrate nella delibera di riferimento

2) approvare, nelle more della verifica ministeriale, l'utilizzo di 1,60 punti organico che si renderanno disponibili a seguito del turn-over 2012 per la copertura dei posti di personale dirigente e tecnico-amministrativo descritti nella delibera di riferimento

4 Regolamenti interni:

a) regolamento interno in materia di corsi formazione finalizzata e permanente, dei corsi per master universitari di primo e secondo livello e dei master di alto apprendistato: modifiche (rif. delibera n. 13 Cda/2013/Adss/master e career service)

b) regolamento del sistema dei laboratori: modifiche (rif. delibera n. 14 Cda/2013/Arsbl/divisione sistema dei laboratori)

c) nuovo regolamento del laboratorio di scienza delle costruzioni (rif. delibera n. 15 Cda/2013/Arsbl/divisione sistema dei laboratori)

delibera all'unanimità di approvare i regolamenti sopra elencati

5 Convenzioni:

a) gestione del servizio di asilo aziendale: avvio delle procedure di gara (rif. delibera n. 16 Cda/2013/Ai/divisione patrimonio e approvvigionamenti)

delibera all'unanimità di:

1) autorizzare l'avvio delle procedure per individuare il concessionario del servizio di asilo nido, nelle forme e modalità più opportune secondo la vigente normativa dando mandato al direttore generale e agli uffici di riferimento di redigere tutti gli atti necessari e presupposti per l'individuazione del concedente e relativi diritti e obblighi nonché di verificare la possibilità di abbattere proporzionalmente le rette, eventualmente utilizzando il sistema dell'I.S.E.E., al fine di consentire l'accesso al servizio ad una maggior partecipazione di tutte le categorie di lavoratori di luav;

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
VERBALE

27 marzo 2013 verbale n. 2 Cda/2013	pagina 3/3
--	------------

2) nominare Vanna Gandin della divisione acquisti e patrimonio dell'area infrastrutture quale responsabile unico del procedimento (RUP) e Stefano da Re del servizio concorsi e carriere del personale tecnico-amministrativo dell'area finanza e risorse umane quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

b) protocollo d'intesa con la Duke University (USA) e l'Università degli Studi di Padova (rif. delibera n. 17 Cda/2013/Adss/relazioni internazionali)

delibera all'unanimità di approvare la stipula del protocollo d'intesa

c) accordi di cooperazione accademica scientifica e tecnologica per il rilascio del doppio titolo di dottorato con l'Univesidad Nacional de La Plata e Pontificia Universidad Catolica del Cile (rif. delibera n. 18 Cda/2013/Arsbl/formazione alla ricerca)

delibera all'unanimità di approvare la stipula degli accordi in oggetto

Nel corso della discussione interviene l'arch. **Luca Guido** il quale ritiene inopportuna la procedura di "riconoscimento a posteriori" del titolo di dottorato dell'Universidad Nacional de la Plata senza che sia attivata una vera forma di co-tutela così come invece previsto con la Pontificia Universidad Catolica del Cile e richiede approfondimenti e la riconsiderazione di quest'ipotesi di rilascio del doppio titolo.

d) protocollo d'intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna (rif. delibera n. 19 Cda/2013/Arsbl/gestione rapporti con il territorio)

e) protocollo d'intesa con il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia, Duca D'Aosta di Tivoli (rif. delibera n. 20 Cda/2013/Arsbl/gestione rapporti con il territorio)

delibera all'unanimità di approvare la stipula dei protocolli d'intesa sopra riportati

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.45

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
VERBALE

27 marzo 2013 delibera n. 11 Cda/2013/Da-ai	pagina 1/1
---	------------

2 Ratifica decreti rettorali

Il presidente porta a ratifica del consiglio di amministrazione i seguenti decreti rettorali:

decreto rettorale 20 febbraio 2013 n. 138 Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricerca commissionata con contitolarità dei risultati con TopGlass spa “Manuale di raccomandazioni tecniche per la progettazione di rinforzi e nuove costruzioni in composito fibrorinforzato pultruso in zona sismica handbook of technical recommendations for design of all grfp buildings and reinforcement in sismic zone” e approvazione della scheda di programmazione per attività conto terzi (Arsbl/grct/gm)

decreto rettorale 20 febbraio 2013 n. 139 Autorizzazione alla stipula dell'accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale per lo scambio di professori e ricercatori con Council on Tall Building and Urban Habitat (CTBUH) di Chicago e approvazione scheda di programmazione per attività istituzionale (Arsbl/grct/gm)

decreto rettorale 22 febbraio 2013 n. 142 Stipula di un contratto di ricerca finanziata con Celenit Spa, nell'ambito del progetto di Ateneo luav_lab, per realizzare la ricerca dal titolo "analisi numerico-sperimentale della risposta nel piano di pannelli controventati con sistema CELENIT" (Arsbl/st)

decreto rettorale 26 febbraio 2013 n. 143 Programma Operativo Regionale CRO FESR 2007-2013 - Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di centri per il restauro "Laboratorio pilota per la conservazione dei materiali da costruzione - LABCOMAC" - autorizzazione all'assunzione del finanziamento e variazione al budget autorizzatorio 2013 (Arsbl/grct/gm)

decreto rettorale 25 febbraio 2013 n. 146 Delibera della Giunta Regionale n 156 del 11 febbraio 2013 in tema di modalità di presentazione dei progetti a regia regionale a valere sulla Legge Regionale 9-2007 - autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale "Visualizzare lo spazio urbano" (Arsbl/grct/gm)

decreto rettorale 25 febbraio 2013 n. 159 Finanziamento per iniziative culturali di ateneo – anno 2013 (rettorato/upe)

decreto rettorale 25 febbraio 2013 n. 160 Finanziamento per organizzazione mostre Gino Valle – Call 1° semestre 2013 (rettorato/upe)

decreto rettorale 6 marzo 2013 n. 166 Convenzione con Italiana Membrane spa per l'esecuzione del programma di ricerca dal titolo "Studio e sperimentazione di una nuova membrana bituminosa prefabbricata riflettente" - modifiche alla scheda di riparto per conto terzi (Arsbl/grct/gm)

decreto rettorale 8 marzo 2013 n. 173 Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, sezioni A e B, prima sessione 2013: disposizioni organizzative (Ads/oz)

decreto rettorale 4 marzo 2013 n. 179 Iniziative in favore delle zone colpite dal sisma in Emilia – Storni al bilancio di previsione 2013 (rettorato/vg)

decreto rettorale 19 marzo 2013 n. 183 Rinnovi e nuove adesioni quote associative area ricerca, sistema bibliotecario e dei laboratori – esercizio finanziario 2013 (Arsbl/vi).

Il consiglio di amministrazione delibera all'unanimità di ratificare i decreti rettorali sopra elencati.

I decreti rettorali sopra riportati sono depositati presso il servizio archivio di ateneo.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 12 Cda/2013/Afru/divisione risorse umane e organizzazione</p>	<p>pagina 1/4</p>
---	-------------------

3 Programmazione del fabbisogno di personale e attribuzione dei punti organico ai dipartimenti

Il presidente informa che nella seduta del 18 dicembre 2012 il senato accademico, nell'esprimere parere favorevole al bilancio unico di ateneo autorizzatorio 2013 e triennale 2013-2015, ha deliberato di rinviare ogni decisione in merito all'utilizzo dei punti organico in seguito alla valutazione da parte dei dipartimenti delle risorse necessarie determinate sulla base di progetti formativi e di ricerca proposti dai dipartimenti stessi. Ricorda inoltre che, nelle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 20 e 27 febbraio 2013, sono stati approvati gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e le relative proposte di modifica e di nuova istituzione, così come previsto dal D.M. 47/2013. Il presidente informa altresì che il MIUR, con decreto ministeriale del 22 ottobre 2012, n. 297, ha comunicato i criteri e il contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2012. L'Università luav di Venezia risulta assegnataria di 4,46 punti organico, derivanti dalle cessazioni del personale a tempo indeterminato e del personale ricercatore a tempo determinato verificatesi nell'anno 2011 e da una quota di premialità, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49/2012, avendo luav un valore dell'indicatore di spese del personale inferiore all'80%.

Il turn-over del 2011 è stato caratterizzato dalle seguenti cessazioni:

- 7 professori ordinari (equivalenti a 7 punti organico);
- 6 professori associati (equivalenti a 4,2 punti organico);
- 2 ricercatori (equivalenti a 1 punto organico),
- 1 dirigente (equivalenti a 0,65 punti organico);
- 3 unità di personale tecnico amministrativo EP (equivalenti a 1,20 punti organico);
- 1 unità di personale tecnico amministrativo D (equivalenti a 0,30 punti organico);
- 2 unità di personale tecnico amministrativo C (equivalenti a 0,50 punti organico).

Ai 4,46 punti organico derivanti dal turn over 2011 vanno aggiunti, come previsto dal DM n. 297/2012 sopra citato, 0,55 punti organico quale residuo della programmazione 2010, per un totale quindi di 5,01 punti organico disponibili per la programmazione 2012, la cui copertura è già stata garantita e autorizzata con l'approvazione del bilancio 2013.

Il presidente ricorda che l'utilizzo dei punti organico è sottoposto ai seguenti vincoli:

1) con riferimento al personale in servizio, la percentuale dei professori di I fascia non deve superare il 50% dei professori di I e II fascia (articolo 4 del D. lgs n. 49/2012), al 31 dicembre 2012 la percentuale di luav è pari al 36,8% (74 professori di II fascia e 43 professori di I fascia, per un totale di 117 professori di ruolo);

2) poiché la percentuale sopra indicata supera il 30%, il numero dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, pertanto per ogni chiamata di professore ordinario deve essere reclutato almeno un ricercatore a tempo determinato di tipo b) (articolo 4 del D. lgs n. 49/2012); si ricorda che il ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 è un contratto triennale non rinnovabile riservato a:

- ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 che hanno concluso il contratto triennale;
- assegnisti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6 della legge 449/1997 per almeno 3 anni anche non consecutivi;
- titolari di borse post dottorato articolo 4 della legge 398/1989 per almeno 3 anni anche non consecutivi;
- analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri per almeno 3 anni anche non consecutivi;

3) nell'ambito della programmazione triennale 2011-2013, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo sono vincolate alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio:

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 12 Cda/2013/Afru/divisione risorse umane e organizzazione</p>	<p>pagina 2/4</p>
--	--------------------------

- non hanno prestato servizio presso luav;
 - non sono stati titolari di assegni di ricerca presso luav;
 - non sono stati iscritti a corsi universitari di luav;
- (articolo 18, comma 4 della legge 240/2010).

Il presidente comunica al consiglio che è stato inviato al Ministero un quesito in merito all'applicabilità dell'articolo 24, comma 6 della legge 240/2010, che prevede la possibilità di utilizzare, fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, la procedura di cui al comma 5 del medesimo articolo per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia rispettivamente di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, purché abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Il comma 5 prevede che, nel terzo anno di contratto di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Il presidente ricorda che trova applicazione il regolamento interno per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (emanato con decreto rettorale 2 agosto 2011, n. 766) e comunica che, per applicare la procedura di valutazione sopra citata e oggetto di quesito al Ministero, si dovrà emanare apposito regolamento per stabilire e individuare gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell'ambito dei criteri fissati con DM n. 344 del 4 agosto 2011.

Il presidente informa inoltre che il MIUR, con nota del 24 gennaio 2013, ha comunicato la pubblicazione del decreto interministeriale del 28 dicembre 2012 "Piano straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia".

Il decreto prevede l'assegnazione a luav di 3,50 punti organico per il 2012 e di 0,20 punti organico per il 2013, per un totale di 3,70 punti organico da utilizzarsi entro il 31 ottobre 2014.

Il presidente ricorda che luav non ha usufruito interamente dell'assegnazione relativa al 2011 e che pertanto risultano 2,20 punti organico residui che, sommati ai 3,70 assegnati per il 2012 e 2013, portano ad un totale di 5,9 punti organico.

Il presidente fa presente che, in base al combinato disposto di cui agli articoli 18 e 29 comma 9 della legge 240/2010, possono partecipare alla procedura di chiamata di professori di seconda fascia:

- gli idonei in procedure di seconda fascia bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;
- gli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- i professori di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando.

Anche per la chiamata di professori di seconda fascia si applica l'articolo 18, comma 4 della legge 240/2010, che dispone che le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo siano destinate alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università che provvede alla chiamata.

Si evidenzia che i posti messi a bando dovranno essere parametrati su un numero minimo di posizioni corrispondenti al valore pieno del punto organico (0,7).

Il presidente ritiene opportuno che, nei criteri di attribuzione dei punti organico, l'ateneo persegua i seguenti obiettivi:

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

**CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA**

27 marzo 2013 delibera n. 12 Cda/2013/Afru/divisione risorse umane e organizzazione	pagina 3/4
--	------------

- la copertura dei settori deficitari e qualificanti dell'Università luav;
- l'immissione di nuove figure non appartenenti ai ruoli dell'ateneo;
- la contrazione del numero di docenti a contratto.

Il presidente procede quindi a riassumere il totale dei punti organico disponibili per la programmazione:

PROGRAMMAZIONE DA TURN OVER	PO
PO assegnati da programmazione 2012	4,46
PO residui da programmazione 2010	0,55
TOTALE PO	5,01
PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI (FINANZIATO DA MIUR)	PO
PO residui per assunzione straordinaria prof. Associati 2011	2,20
PO residui per assunzione straordinaria prof. Associati 2012	3,50
PO residui per assunzione straordinaria prof. Associati 2013	0,20
TOTALE PO PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI	5,90
TOTALE PO EFFETTIVI DISPONIBILI PER ASSUNZIONI	10,91

Il presidente comunica infine che la previsione di disponibilità di punti organico derivante da turn over per il prossimo triennio 2013-2015 è la seguente, ricordando che, in base al decreto legge n. 95/2012 convertito in legge 135/2012, il limite del contingente di assunzioni è fissato nel 20% fino al 2014, nel 50% nel 2015 e nel 100% nel 2016:

anno	Punti organico da cessazioni anno precedente	Punti organico utilizzabili per assunzioni
2013	8	1,60
2014	5,3	1,06
2015	5,5	2,75
2016	7,25	7,25

Tale disponibilità è comunque soggetta a verifica ministeriale.

Per quanto concerne il personale tecnico amministrativo e dirigente, il presidente fa presente che l'incarico per funzioni dirigenziali a presidio dell'area infrastrutture scade a febbraio 2014 e non può essere ulteriormente prorogato.

E' inoltre imminente la scadenza dei contratti a tempo determinato di quattro unità di personale tecnico e amministrativo, impegnati da tre anni in settori strategici dell'ateneo:
 - due unità di categoria C presso l'area ricerca sistema bibliotecario e dei laboratori – divisione ricerca – servizio gestione rapporti con il territorio, con scadenza a maggio 2013, a supporto della gestione degli assegni di ricerca FSE e delle convenzioni di ricerca;- una unità di categoria C presso l'area finanza e risorse umane - servizio bilancio e controllo di

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 12 Cda/2013/Afru-divisione risorse umane e organizzazione</p>	<p>pagina 4/4</p>
--	--------------------------

gestione, con scadenza a giugno 2013, a supporto delle attività correlate all'adozione del sistema di contabilità economico patrimoniale;

- una unità di categoria C presso l'area didattica e servizi agli studenti - servizio master e career service, con scadenza a settembre 2013, a supporto della gestione dei master.

Il personale ha maturato competenze specifiche negli ambiti sopra indicati e la cessazione di tali contratti, che non sono ulteriormente prorogabili o rinnovabili a causa anche della insufficiente disponibilità di fondi esterni, pregiudica il funzionamento dei servizi in cui sono impiegati.

La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) prevede specifiche procedure di reclutamento mediante concorso pubblico di titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre anni di servizio.

Il presidente informa che nella seduta del 20 marzo 2013 il senato accademico, in considerazione della disponibilità di punti organico così come sopra esposta, ha deliberato di assegnare:

- al dipartimento architettura costruzione conservazione 1,40 punti organico a valere su piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia e 2 punti organico sulla disponibilità luav per il turn-over;

- al dipartimento culture del progetto 2,1 punti organico a valere su piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia e 1,50 punti organico sulla disponibilità luav per il turn-over;

- al dipartimento progettazione e pianificazione in ambienti complessi 2,1 punti organico a valere su piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia e 1,50 punti organico sulla disponibilità luav per il turn-over.

Il senato accademico ha deliberato inoltre di utilizzare l'1,60 PO che si renderanno disponibili a seguito del turn-over 2012 per la copertura dei posti di personale dirigente e tecnico-amministrativo sopra elencati.

Le eventuali economie derivanti da passaggi di ruolo all'interno dell'Ateneo per i quali a consuntivo verrà considerato il differenziale in termini di punti organico, verranno ridistribuite a livello di ateneo in corso d'anno o aggiunte alla programmazione dell'anno successivo.

Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Il consiglio di amministrazione

- udita la relazione del presidente

- ritenute valide le motivazioni in premessa

- considerata la normativa vigente

- tenuto conto di quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 20 marzo 2013 in ordine alla ripartizione e all'assegnazione dei punti organico ai dipartimenti dell'ateneo

- verificata la copertura finanziaria

delibera all'unanimità di approvare:

1) la programmazione del personale docente per il periodo 2012-2013 secondo la disponibilità e la ripartizione tra i dipartimenti dell'ateneo dei punti organico illustrate in premessa;

2) nelle more della verifica ministeriale, l'utilizzo di 1,60 punti organico che si renderanno disponibili a seguito del turn-over 2012 per la copertura dei posti di personale dirigente e tecnico-amministrativo descritti in premessa.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 13 Cda/2013/Adss/master e career service</p>	<p>pagina 1/7</p>
--	-------------------

4 Regolamenti interni:

a) regolamento interno in materia di corsi formazione finalizzata e permanente, dei corsi per master universitari di primo e secondo livello e dei master di alto apprendistato: modifiche

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 20 marzo 2013 il senato accademico ha approvato le modifiche al regolamento interno in materia di corsi formazione finalizzata e permanente, dei corsi per master universitari di primo e secondo livello e dei master di alto apprendistato.

A tale riguardo il presidente informa che, in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo statuto (emanato con decreto rettorale 16 gennaio 2012, n. 19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 26 dell'1 febbraio 2012) e della conseguente disattivazione delle facoltà disposta con decreto rettorale del 13 giugno 2012, n. 311, si rende conseguentemente necessario adeguare, modificare e integrare il vigente regolamento interno in materia di corsi formazione finalizzata e permanente, dei corsi per master universitari di primo e secondo livello e dei master di alto apprendistato, emanato con decreto rettorale 13 gennaio 2011, n. 6.

Il presidente procede quindi ad elencare ed illustrare le proposte di modifica al testo del regolamento sopra citato, così come di seguito riportate:

- al comma 1 dell'articolo 5 e al comma 2 dell'articolo 11 viene sostituito il "consiglio di facoltà" con il consiglio di dipartimento per la validazione del progetto didattico e scientifico e con una commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento per la verifica della sostenibilità economica e della congruità del progetto con il quadro complessivo di ateneo;
- al comma 2, lettera g) e al comma 2 lettera f) viene introdotto un numero mini di iscritti paganti;
- al comma 4 dell'articolo 14 viene indicato che la relazione sulle attività svolte e i risultati raggiunti unitamente al rendiconto finanziario redatta dal responsabile scientifico del corso deve essere trasmessa al consiglio di dipartimento e alla commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento;
- il comma 1 dell'articolo 15 prevede che le richieste di rinnovo vengano inoltrate al consiglio di dipartimento e alla commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento;
- viene introdotto l'articolo 18 – La commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento" e conseguentemente rinumerato "articolo 19 – Norme finali" il precedente articolo 18.

Il presidente dà lettura del nuovo schema di regolamento sotto riportato e chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Regolamento interno in materia di corsi formazione finalizzata e permanente, dei corsi per master universitari di primo e secondo livello e dei master di alto apprendistato

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione e la gestione:

a) dei corsi di formazione finalizzata e permanente, previsti dall'articolo 9 del regolamento didattico di Ateneo e precisamente:

- corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello **universitario**;
- corsi di aggiornamento professionale;
- corsi di educazione permanente e ricorrente;
- preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.

b) dei corsi previsti dall'articolo 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e dall'articolo 8 del regolamento didattico di Ateneo, al termine dei quali sono rilasciati diplomi di master

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 13 Cda/2013/Adss/master e career service</p>	<p>pagina 2/7</p>
---	--------------------------

universitario, e precisamente:

- corsi di formazione superiore volti al perfezionamento professionale alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo livello, compresi i master di Alto Apprendistato;
- corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di secondo livello, compresi i master di Alto Apprendistato.

Titolo II - Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale

Articolo 2 – Finalità

1. L'ateneo promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, e di formazione permanente e ricorrente (in seguito denominati: "corsi"), che favoriscano lo sviluppo di competenze e di capacità a livello superiore.

Articolo 3 - Durata

1. Le attività dei corsi, comprensive delle eventuali verifiche finali, si svolgono in un arco di tempo non superiore a dieci mesi, salvo che, per esigenze d'ordine formativo, non sia opportuno stabilire una maggiore durata.

Articolo 4 - Accesso

1. L'iscrizione ai corsi è riservata:

- a)** a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma universitario, laurea, laurea di primo livello, laurea specialistica) o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo;
- b)** a coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto a), abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi dei corsi.

Articolo 5 - Istituzione

1. I corsi possono essere proposti da un singolo docente, da un gruppo di docenti o da una struttura didattica e sono sottoposti alla validazione **del consiglio di dipartimento per quanto riguarda il progetto didattico e scientifico e della commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento di cui al successivo articolo 18 per la verifica della sostenibilità anche economica e della congruità del progetto con il quadro complessivo di ateneo.**

Conclusa la fase di validazione le proposte sono sottoposte all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Le modalità e l'iter temporale sono gli stessi previsti per l'istituzione dei master di cui al successivo articolo 11.

2. La proposta di istituzione di un corso deve indicare:

- a)** gli obiettivi formativi,
- b)** il responsabile scientifico del corso,
- c)** il collegio dei docenti ai quali compete l'organizzazione e il coordinamento delle attività didattico-formative,
- d)** la durata, il calendario e il programma didattico;
- e)** il piano finanziario con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento e dei contributi richiesti ai partecipanti, nonché dei costi suddivisi per tipologia,
- f)** i requisiti per l'accesso,
- g)** il numero minimo e massimo di posti per l'attivazione del corso **(non verrà attivato un corso con un numero inferiore a 8 iscritti paganti),**
- h)** le modalità di selezione.

Il piano finanziario deve essere costruito in modo tale da assicurare il pareggio.

3. L'istituzione dei corsi non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'università, ivi compresi oneri per le risorse logistiche.

4. I corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, mediante accordi con

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 13 Cda/2013/Adss/master e carrer service</p>	<p>pagina 3/7</p>
--	-------------------

enti e soggetti esterni.

5. I corsi possono prevedere l'acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

6. La struttura di ateneo che gestisce i corsi è l'area servizi alla didattica.

Articolo 6 - Contributi e/o agevolazioni per la partecipazione ai corsi

1. Le attività dei corsi sono finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e/o con finanziamenti di enti e soggetti esterni. A fronte di tali finanziamenti, possono essere previste agevolazioni economiche per i partecipanti.

2. Il contributo richiesto ai partecipanti è correlato ai costi di attivazione e gestione del corso ed è introitato sul bilancio dell'ateneo. Il contributo viene trasferito all'atto dell'incasso sul budget dell'area servizi agli studenti.

Articolo 7 - Attestati rilasciati

1. L'area servizi alla didattica rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze acquisite, compreso il numero di crediti maturato.

Titolo III - Corsi per master universitari di 1° e di 2° livello

Articolo 8 - Finalità

1. L'ateneo promuove, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e di secondo livello.

2. I corsi di master universitario dell'Università luav di Venezia, collocandosi successivamente a percorsi formativi compiuti di laurea o di laurea specialistica/magistrale, sono finalizzati a formare sia figure specializzate, sia figure professionali aggiornate sul piano scientifico-culturale con competenze "trasversali". In entrambi i casi il percorso formativo deve essere caratterizzato da una accentuata ampiezza di apporti disciplinari. Dunque i curricula dei corsi di master universitari di primo e secondo livello devono essere apprezzabilmente distinti da quelli dei corsi di laurea specialistica e di dottorato.

3. I corsi possono essere svolti anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, sulla base di appositi accordi; possono essere istituiti anche per soddisfare esigenze di enti e di soggetti esterni mediante specifiche convenzioni.

Articolo 9 – Durata e crediti formativi

1. I corsi hanno durata annuale o biennale.

2. I corsi sono comprensivi di attività didattica di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire e di attività pratiche, esperienze di rilievo, stages, tirocini, ecc., funzionali, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. Almeno il 25% del monte ore complessivo è riservato all'attività didattica organizzata.

3. All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi - corrispondenti a 1500 ore complessive di attività organizzata e tempo riservato allo studio individuale - oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica/magistrale.

4. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso del master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte nei corsi di cui al Titolo II. Il collegio dei docenti, di cui al successivo articolo 14, verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili.

5. Il collegio può eventualmente riconoscere ulteriori crediti derivanti da altre attività formative seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con i contenuti del corso di master, e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di master.

6. Può essere previsto il riconoscimento dei crediti formativi anche per coloro che frequentano moduli singoli, previa verifica di profitto.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 13 Cda/2013/Adss/master e career service</p>	<p>pagina 4/7</p>
---	--------------------------

Articolo 10 - Accesso

1. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di primo livello i laureati e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea o un diploma universitario o un titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo, tradotto e legalizzato dalla competente Rappresentanza italiana del paese nel quale il titolo è stato conseguito, corredato di dichiarazione di valore in loco, secondo la normativa vigente.
2. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di secondo livello i laureati specialisti/magistrali e coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea secondo il previgente ordinamento, un titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo, tradotto e legalizzato dalla competente Rappresentanza italiana del paese nel quale il titolo è stato conseguito, corredato di dichiarazione di valore in loco, secondo la normativa vigente.
3. Per ogni anno accademico è consentita l'iscrizione a un solo corso di master universitario.
4. Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio universitari.
5. Può essere ammessa l'iscrizione con riserva a un corso di master universitario, nel caso in cui il candidato consegua il titolo di studio in un anno accademico precedente a quello al quale afferisce il master.
6. Può essere prevista l'iscrizione a singole attività formative di un corso di master universitario e i requisiti di ammissione sono disciplinati di volta in volta nel progetto di master redatto secondo il modello di cui all'allegato 1. In tal caso, le disposizioni relative all'elenco delle singole attività formative, alla percentuale degli ammessi in qualità di studente frequentante la singola attività formativa, al contributo previsto e al numero di cfu rilasciati verranno specificate nella proposta definitiva sottoposta al senato accademico.

Articolo 11 - Istituzione

1. I corsi possono essere proposti da un singolo docente, da un gruppo di docenti o da una struttura didattica.
2. Il progetto del master redatto secondo il modello di cui all'allegato 1 viene sottoposto di norma entro marzo di ciascun anno **al consiglio del dipartimento** che valida dal punto di vista didattico e scientifico i progetti presentati **e alla commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento di cui al successivo articolo 18 che verifica la sostenibilità anche economica e la congruità del progetto con il quadro complessivo di ateneo.**

La proposta deve indicare:

- a) gli obiettivi, i profili funzionali, gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
- b) il progetto generale di articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale;
- c) durata;
- d) il numero di ore previste per le attività didattiche organizzate;
- e) la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;
- f) il numero massimo di posti disponibili e il numero minimo di iscritti per attivare il corso medesimo (**non verrà attivato un corso con un numero inferiore a 8 iscritti paganti**);
- g) il numero massimo di posti disponibili per studenti iscritti alle singole attività formative;
- h) le modalità di ammissione, i titoli di studio richiesti e gli eventuali ulteriori requisiti;
- i) i componenti del collegio dei docenti e il responsabile scientifico del master;
- j) i docenti coinvolti e il carico di docenza esterna (non superiore al 60%, salvo che ricorrano motivate esigenze in favore di una diversa quota);
- k) la consistenza organizzativa (eventuale personale di segreteria a contratto e incaricati del tutorato);
- l) il piano finanziario redatto secondo il modello di cui all'allegato 2 con previsione delle fonti di finanziamento, con l'indicazione delle tasse e contributi richiesti ai partecipanti, e i costi

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p>27 marzo 2013 delibera n. 13 Cda/2013/Adss/master e career service</p>	<p>pagina 5/7</p>
---	--------------------------

suddivisi per tipologia. Deve essere assicurato il pareggio finanziario, con esclusione di qualunque esigenza di risorse aggiuntive sia in termini di personale docente e tecnico-amministrativo, sia in termini di attrezzature e di spazi;

m) qualora il piano finanziario esponga importi provenienti da enti e/o società esterne esso dovrà essere corredato dalle relative lettere di intenti;

n) eventuali soggetti esterni coinvolti nell'attività del corso;

o) eventuali lettere di intenti di enti o soggetti esterni che si propongono di erogare specifici finanziamenti e/o contributi a qualsiasi titolo.

3. I progetti dei master devono essere ispirati a esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni di mercato.

4. Una volta validate e/o emendate le proposte sono portate all'approvazione, per le rispettive competenze, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, entro maggio di ogni anno accademico.

5. La struttura di ateneo che gestisce i master è l'area servizi alla didattica.

6. Le attività didattiche iniziano, di norma, a ottobre di ciascun anno e terminano a settembre dell'anno successivo.

7. L'istituzione dei master non deve prevedere oneri aggiuntivi per l'università, ivi compresi oneri per le risorse logistiche.

8. Il master che per due cicli accademici consecutivi non venga attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo, non può essere riproposto per l'attivazione per l'anno accademico immediatamente successivo.

Articolo 12 – Spazi

1. Gli spazi destinabili alle attività dei master possono essere individuati tra gli spazi gestiti dall'ateneo o essere messi a disposizione da terzi. La disponibilità dovrà essere preventivamente accertata dal docente responsabile presso le strutture competenti; nel caso di strutture dell'ateneo, dovrà comunque essere data precedenza alle attività relative ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale.

Articolo 13 – Frequenza e valutazione dell'apprendimento

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso master è obbligatoria per almeno il 70% del monte ore complessivamente previsto.

2. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.

3. Il conseguimento del diploma di master universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto anche di eventuali attività di tirocinio.

4. Le modalità di redazione e svolgimento della prova finale sono definite nell'ambito di ciascun corso di master.

5. Le eventuali verifiche intermedie danno luogo a votazioni espresse in trentesimi; la prova finale è valutata in centodecimi.

Articolo 14 - Responsabili del corso e loro competenze

1. Responsabile del master è il collegio dei docenti; compete al responsabile scientifico del master il coordinamento delle attività didattico-formative.

2. Il collegio è composto da un numero minimo di tre docenti, scelti tra docenti di ruolo o docenti esterni che prestino attività didattica nel master. Il responsabile scientifico deve essere un docente dell'Università Luav di Venezia. Qualora il corso sia organizzato in collaborazione con altre Università, il numero complessivo dei componenti e la quota riservata all'Università Luav di Venezia sono determinati di volta in volta.

3. Al responsabile scientifico e al collegio spettano la progettazione, la programmazione e l'organizzazione del corso. Essi individuano uno o più tutor, con competenze specifiche in relazione ai contenuti e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto alla didattica, collegamento fra i docenti e coordinamento delle attività di tirocinio.

4. Al termine del corso, il responsabile scientifico redige una relazione sulle attività svolte e

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 13 Cda/2013/Adss/master e career service</p>	<p>pagina 6/7</p>
--	-------------------

sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto finanziario. Tale relazione viene trasmessa **al consiglio di dipartimento e alla commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento.**

Articolo 15 - Proposta di rinnovo

1. Le proposte di rinnovo per l'anno successivo devono essere presentate al consiglio di dipartimento e alla commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento che, dopo averle validate, le trasmettono per l'approvazione al senato accademico. A tale proposta deve essere allegata la relazione di cui all'articolo 14, comma 4 con l'eventuale indicazione delle modifiche degli elementi indicati nell'art. 11.

Articolo 16 - Tasse e gestione finanziaria

1. Ai partecipanti al corso viene richiesto il versamento di una tassa di iscrizione.
2. L'importo delle tasse e dei contributi è introitato nel bilancio dell'ateneo. L'ammontare delle tasse e dei contributi viene trasferito all'atto dell'incasso alla struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso.
3. La struttura dovrà tenere un conto separato per ogni corso di master nell'ambito del proprio bilancio.
4. Alle entrate previste per ciascun corso, costituite dalla somma dei contributi da parte di terzi e delle quote di tasse versate dagli iscritti, vengono applicati i seguenti accantonamenti:
 - 5% quota di ateneo
 - 10% quota da destinare al potenziamento dei servizi agli studenti attraverso l'erogazione di provvidenze per il diritto allo studio, borse di studio per merito e contributi a sostegno della mobilità internazionale, promozione dei master.
 La destinazione di questa quota viene stabilita dal senato accademico annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 17 - Rilascio del diploma di master universitario

1. Agli iscritti che hanno superato con esito positivo le prove finali è rilasciato un diploma di master universitario di primo o secondo livello.
2. La frequenza e il superamento delle verifiche intermedie e finali devono essere concluse entro il calendario didattico previsto dal master.
3. Sul diploma rilasciato sono riportati i nomi del rettore e del direttore amministrativo, con la riproduzione delle relative firme.

Articolo 18 - La commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento

1. È istituita la **Commissione scientifica per i master e i corsi di perfezionamento.**
2. La commissione è presieduta dal delegato del rettore e composta da un docente designato da ciascun dipartimento, e da un componente del servizio master e career designato dal dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti.
3. La commissione ha il compito di validare le nuove proposte per quanto riguarda la verifica della sostenibilità anche economica e della congruità del progetto con il quadro complessivo di ateneo; inoltre monitora, valuta i progetti erogati e ne valida il rinnovo.

Articolo 19 – Norme finali

1. Le attività formative svolte dai docenti dell'Università luav di Venezia all'interno dei corsi di formazione finalizzata e permanente e dei corsi di master universitario sono tenute nel rispetto della normativa vigente in merito di carico didattico. Dovrà comunque essere assicurata la precedenza alle attività relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

Il consiglio di amministrazione

- **udita la relazione del presidente**
- **considerato che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto di ateneo e della conseguente nuova organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca si rende necessario adeguare, modificare ed integrare la normativa interna**
- **rilevato quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 20 marzo 2013;**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 13 Cda/2013/Adss/master e career service</p>	<p>pagina 7/7</p>
--	-------------------

delibera all'unanimità di approvare le modifiche al regolamento interno in materia di corsi formazione finalizzata e permanente, dei corsi per master universitari di primo e secondo livello e dei master di alto apprendistato così come sopra riportato.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 14 Cda/2013/ Arsbl/divisione sistema dei laboratori</p>	<p>pagina 1/3</p>
---	-------------------

4 Regolamenti interni:

b) regolamento del sistema dei laboratori: modifiche

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 20 marzo 2013 il senato accademico ha approvato la proposta, pervenuta dal consiglio scientifico del sistema dei laboratori, per l'approvazione delle modifiche al regolamento del sistema dei laboratori resesi necessarie al fine del suo adeguamento alla nuova organizzazione dell'ateneo, con particolare riferimento ai dipartimenti.

Al riguardo il presidente precisa che tali modifiche riguardano principalmente:

- la composizione del consiglio scientifico all'articolo 6, comma 1, che ora prevede la presenza dei direttori dei dipartimenti o di un loro delegato in sostituzione del direttore del dipartimento della ricerca;

- l'introduzione all'articolo 6, comma 3, lettera h) della richiesta del parere del consiglio scientifico in merito alla stipula di convenzioni da parte dei laboratori del sistema.

Più in generale il regolamento definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento del sistema e individua i ruoli e le competenze del coordinatore scientifico, del direttore scientifico del laboratorio, del responsabile della gestione, del consiglio scientifico e dei singoli laboratori, stabilendo, inoltre, le relazioni con i dipartimenti per la didattica e la ricerca.

Il presidente dà lettura del nuovo schema di regolamento sotto riportato e chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Regolamento del sistema dei laboratori

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei laboratori dell'Università luav di Venezia (di seguito indicato come sistema) che ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività relative ai laboratori scientifici istituiti presso l'ateneo.

2. Le finalità del sistema sono:

- a) fornire il supporto scientifico e tecnico alla ricerca e alla didattica di ateneo relativamente ai settori disciplinari di riferimento;
- b) ampliare la presenza sul territorio attraverso la collaborazione con gli enti culturali, locali, nazionali, internazionali e con le imprese;
- c) sviluppare attività e ricerche interdisciplinari tra i laboratori;
- d) divulgare i risultati degli studi e delle ricerche.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il sistema si articola in laboratori scientifici e servizi.

Articolo 2 - Referenti

1. Sono referenti del sistema: il coordinatore scientifico del sistema, il direttore scientifico del laboratorio, il responsabile della gestione del sistema e il consiglio scientifico.

2. Il coordinatore scientifico del sistema, i direttori scientifici dei laboratori e il consiglio scientifico durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Articolo 3 - Il coordinatore scientifico del sistema

1. Il coordinatore scientifico è professore o ricercatore dell'Università luav nominato dal rettore.

Allo stesso spetta:

- a) rappresentare il sistema di fronte al rettore e agli organi di governo dell'ateneo;
- b) presiedere e convocare il consiglio di cui all'articolo 6;
- c) predisporre, sentiti i direttori scientifici dei laboratori, i direttori dei dipartimenti, il piano quadriennale con cui sono definiti gli indirizzi generali e le linee di sviluppo del sistema, gli obiettivi strategici di programmazione in materia di supporto alla didattica e alla ricerca di base, innovativa e di investimento;
- d) predisporre, congiuntamente al responsabile della gestione e sentiti i direttori scientifici dei laboratori, il piano annuale delle attività;

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p>27 marzo 2013 delibera n. 14 Cda/2013/Arsbl/divisione sistema dei laboratori</p>	<p>pagina 2/3</p>
--	-------------------

e) sviluppare con i direttori scientifici dei laboratori le attività comuni e trasversali, sulla base del piano quadriennale di cui alla lettera c) del presente articolo.

Articolo 4 - (Il direttore scientifico del laboratorio)

1. Il direttore scientifico è professore o ricercatore dell'Università luav che svolge attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare di riferimento del laboratorio ed è nominato dal rettore e fa parte del consiglio del sistema.

2. Il direttore scientifico:

- a) provvede all'attuazione di specifici programmi di ricerca e di altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca, all'attivazione di convenzioni e accordi con soggetti pubblici o privati;
- b) individua le strategie di intervento verso il mondo esterno definendo lo scenario delle possibili relazioni;
- c) propone il piano degli investimenti e delle attività del laboratorio per la predisposizione del piano annuale;
- d) propone l'attivazione/disattivazione di sezioni o uffici funzionali del laboratorio;
- e) predispone la scheda di programmazione delle convenzioni e delle ricerche.

Articolo 5 - (Il responsabile della gestione del sistema)

1. Il responsabile della gestione è nominato dal direttore generale e fa parte del consiglio scientifico del sistema.

2. Il responsabile della gestione:

- a) pone in essere gli atti di gestione della struttura, nel rispetto dei regolamenti di ateneo;
- b) coordina e sovrintende le attività tecniche e amministrative del sistema;
- c) predispone congiuntamente con il coordinatore scientifico e presenta annualmente alla direzione amministrativa, sia la proposta del bilancio di previsione per l'anno successivo, sia il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato da una relazione che illustri i risultati conseguiti del sistema;
- d) predispone, congiuntamente al coordinatore scientifico del sistema e sentiti i direttori scientifici dei laboratori, il piano annuale delle attività.

Articolo 6 - (Il consiglio scientifico)

1. Il consiglio del sistema è costituito dal coordinatore scientifico di cui all'articolo 3, dai direttori scientifici dei laboratori di cui all'articolo 4, dai direttori dei dipartimenti o da un loro delegato, dal responsabile della gestione di cui all'articolo 5 e da eventuali esperti di alta qualificazione in misura non superiore a tre.

2. Il consiglio scientifico si riunisce almeno due volte all'anno. E' valido in presenza della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Viene convocato per iscritto dal coordinatore scientifico del sistema, almeno 15 giorni prima della seduta.

3. Il consiglio:

- a) approva il piano quadriennale di attività;
- b) esamina il quadro del bilancio del sistema e approva il piano annuale delle attività;
- c) propone agli organi luav l'attivazione/disattivazione di laboratori;
- d) approva l'attivazione e la disattivazione di sezioni o uffici funzionali interni ai laboratori;
- e) propone le eventuali modifiche al regolamento di funzionamento del sistema da sottoporre all'approvazione degli organi luav;
- f) esprime parere sui regolamenti di funzionamento predisposti dai direttori scientifici dei singoli laboratori, da sottoporre all'approvazione degli organi luav;
- g) individua gli eventuali esperti di cui al comma 1 per la nomina da parte del rettore;
- h) esprime un parere in merito alla stipula di convenzioni da parte dei laboratori del sistema.

Articolo 7 - (I laboratori)

1. Il laboratorio è una struttura con propria autonomia scientifica e tecnica, la cui attivazione o chiusura viene proposta dal consiglio del sistema, approvata dal senato accademico e, per quanto di competenza, dal consiglio di amministrazione.

2. I requisiti per l'attivazione e l'esistenza dei laboratori sono: l'individuazione di un settore

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

27 marzo 2013 delibera n. 14 Cda/2013/Arsbl/divisione sistema dei laboratori	pagina 3/3
---	-------------------

scientifico disciplinare prevalente, un direttore scientifico, personale strutturato dell'area tecnico scientifica, competenze tecnico-scientifiche, attrezzature, spazi e prospettive di finanziamento.

3. I laboratori non si intendono attivati in mancanza anche di uno dei precedenti requisiti.

4. Il laboratorio può organizzarsi in sezioni o uffici funzionali rispetto alla strumentazione utilizzata e alla attività svolta. L'attivazione o la disattivazione di una sezione avviene su proposta del direttore scientifico del laboratorio e approvata dal consiglio scientifico del sistema.

5. Il laboratorio può dotarsi di un regolamento di funzionamento interno qualora questo sia indispensabile all'organizzazione e allo svolgimento delle attività laboratoriali. Tale regolamento, proposto dal direttore scientifico del laboratorio, viene sottoposto all'approvazione degli organi luav, previo parere del consiglio scientifico del sistema.

Articolo 8 - (Norme finali)

1. Per quanto non definito e previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nello statuto dell'ateneo e nei regolamenti previsti.

Il consiglio di amministrazione

- **udita la relazione del presidente**

- **considerato che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto di ateneo e della conseguente nuova organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca si rende necessario adeguare, modificare ed integrare la normativa interna**

- **rilevato quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 20 marzo 2013 delibera all'unanimità di approvare le modifiche al regolamento del sistema dei laboratori così come sopra elencate.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 15 Cda/2013/Arsbl/divisione sistema dei laboratori</p>	<p>pagina 1/3</p>
---	--------------------------

4 Regolamenti interni:

c) nuovo regolamento del laboratorio di scienza delle costruzioni

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 20 marzo 2013 il senato accademico ha deliberato di approvare lo schema del nuovo regolamento del laboratorio di scienza delle costruzioni in seguito all'abrogazione del precedente regolamento disposta con l'entrata in vigore del regolamento del sistema dei laboratori emanato con decreto rettorale 29 novembre 2010 n. 1303.

L'articolo 8, comma 1 del regolamento del sistema dei laboratori prevede infatti che a decorrere dalla data di emanazione del regolamento stesso vengono abrogati i regolamenti di funzionamento dei singoli laboratori scientifici.

Il nuovo regolamento disciplina il funzionamento del laboratorio di scienza delle costruzioni e definisce le finalità, i ruoli e le competenze del direttore scientifico, del direttore tecnico e del consiglio direttivo.

Le principali modifiche rispetto alla versione precedente riguardano:

- i criteri di scelta del direttore scientifico all'articolo 3;
- la nomina da parte del direttore scientifico di un vicedirettore all'articolo 3, comma 2, lettera e);
- la composizione del consiglio direttivo all'articolo 4, comma 1.

Il consiglio scientifico del sistema dei laboratori, nella seduta del 19 febbraio 2013, ha espresso parere favorevole sul nuovo regolamento del laboratorio di scienza delle costruzioni, come previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera f) del regolamento del sistema dei laboratori.

Il presidente dà lettura dello schema di regolamento sotto riportato e chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Regolamento del laboratorio di scienza delle costruzioni

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del laboratorio di scienza delle costruzioni (di seguito denominato LabSCo) del Sistema dei Laboratori dell'Università luav di Venezia.

2. Il LabSCo, già equiparato agli istituti universitario ai sensi dell'articolo 63 D.P.R. 371/80 e articolo 88 Legge 382/80, è costituito giusta la legge 1 luglio 1961 n. 553, la legge 5 novembre 1971 n. 1086 e l'articolo 7 del regolamento del sistema dei laboratori dell'Università luav.

3. Il LabSCo dall'anno 1961 è un laboratorio ufficiale della Repubblica italiana per le prove sui materiali, annesso alla cattedra di scienza delle costruzioni, settore scientifico disciplinare Icar/08 - scienza delle costruzioni.

Le finalità del LabSCo sono:

- a)** fornire il supporto scientifico e tecnico alla ricerca e alla didattica di ateneo relativamente ai settori scientifici disciplinari di riferimento;
- b)** ampliare la presenza sul territorio attraverso la collaborazione con gli enti culturali, locali, nazionali, internazionali e con le imprese;
- c)** sviluppare attività e ricerche interdisciplinari tra i laboratori universitari;
- d)** essere di supporto al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per le attività di controllo sui materiali impiegati nelle costruzioni;
- e)** effettuare prove ufficiali sui materiali edilizi, in particolare calcestruzzi, acciai e laterizi, su prototipi e modelli nonché su manufatti;
- f)** effettuare verifiche statiche e prove strutturali relative agli stabili sede di luav, o di futura acquisizione o utilizzazione.

Quando le prove sono effettuate per conto terzi esse sono soggette a relativa fatturazione secondo quanto previsto nel tariffario approvato dal consiglio di amministrazione.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 15 Cda/2013/Arsbl/divisione sistema dei laboratori</p>	<p>pagina 2/3</p>
---	--------------------------

Articolo 2 - Referenti

1. Sono referenti del LabSCo: il direttore scientifico, il direttore tecnico e il consiglio direttivo.

Articolo 3 - Il direttore scientifico

1. Il direttore scientifico è scelto tra:

- a) professori ordinari e associati di scienza delle costruzioni o di tecnica delle costruzioni o disciplina affine con le finalità scientifiche del laboratorio;
- b) ricercatori di scienza delle costruzioni e tecnica delle costruzioni o disciplina affine con le finalità scientifiche del laboratorio.

E' nominato dal rettore e fa parte del consiglio del sistema dei laboratori.

2. Il direttore scientifico:

- a) provvede all'attuazione di specifici programmi di ricerca e di altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca, all'attivazione di convenzioni e accordi con soggetti pubblici o privati;
- b) individua le strategie di intervento verso il mondo esterno definendo lo scenario delle possibili relazioni anche con particolare riferimento all'attività normata conto terzi;
- c) propone congiuntamente al direttore tecnico il piano degli investimenti e delle attività del laboratorio;
- d) propone l'attivazione/disattivazione di sezioni o uffici funzionali del laboratorio;
- e) designa il vicedirettore che in sua assenza svolge tutte le funzioni a lui assegnate;
- f) presiede e convoca il consiglio direttivo del LabSCo;
- g) concorre con gli altri direttori scientifici dei laboratori e il coordinatore scientifico del sistema dei laboratori alla predisposizione del piano quadriennale con cui sono definiti gli indirizzi generali e le linee di sviluppo del sistema, gli obiettivi strategici di programmazione in materia di ricerca di base, di ricerca innovativa e di investimento;
- h) sviluppa con gli altri direttori scientifici dei laboratori le attività comuni e trasversali, sulla base del piano quadriennale.

Articolo 4 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dal direttore scientifico, dal vicedirettore, dal personale docente e ricercatore che collabora attivamente al LabSCo, dal direttore tecnico, da un rappresentante del personale non docente eletto tra il personale del laboratorio ed eventualmente da un esperto di alta qualificazione.

Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni.

2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. E' valido in presenza della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Viene convocato per iscritto dal direttore scientifico del laboratorio o dalla maggioranza dei membri del consiglio stesso, almeno 15 giorni prima della seduta. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il consiglio direttivo:

- a) assiste il direttore scientifico nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nell'organizzazione e programmazione delle prove per conto terzi, per la ricerca scientifica e per la didattica;
- b) esprime un parere relativamente alle convenzioni fra il Laboratorio ed i clienti terzi per l'esecuzione di programmi sperimentali e di studio/ricerca;
- c) delibera annualmente la richiesta di fondi sulla base delle esigenze e dei programmi di lavoro.
- d) esamina il quadro del bilancio del LabSCo e approva il piano annuale delle attività;
- e) esprime un parere circa l'attivazione e la disattivazione di sezioni o uffici funzionali interni al laboratorio;
- f) propone le eventuali modifiche al regolamento del laboratorio da sottoporre all'approvazione degli organi dell'Università luav;
- g) individua l'eventuale esperto di cui al punto 1 per la nomina da parte del rettore.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

27 marzo 2013 delibera n. 15 Cda/2013/Arsbl/divisione sistema dei laboratori	pagina 3/3
--	-------------------

Articolo 5 - Il direttore tecnico

1. Il direttore tecnico del LabSCo è nominato dal direttore generale e fa parte del consiglio direttivo del laboratorio.

2. Il direttore tecnico:

- a) è responsabile della gestione tecnica e amministrativo-contabile delle risorse affidate, della realizzazione degli obiettivi assegnati, della gestione e coordinamento delle risorse strumentali e umane;
- b) pone in essere gli atti di gestione della struttura, nel rispetto dei regolamenti di ateneo;
- c) coordina e sovrintende le attività tecniche e amministrative del laboratorio;
- d) predispose su indirizzo del direttore scientifico sia la proposta del bilancio di previsione per l'anno successivo, sia il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato da una relazione che illustri i risultati conseguiti del laboratorio. Le proposte vengono presentate annualmente al responsabile della gestione del sistema dei laboratori.

Articolo 6 - Norme finali

1. Per quanto non definito e previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nello statuto dell'ateneo e nei regolamenti previsti.

Il consiglio di amministrazione

- **udita la relazione del presidente**
- **considerata l'abrogazione del precedente regolamento disposta con l'entrata in vigore del regolamento del sistema dei laboratori emanato con decreto rettorale 29 novembre 2010 n. 1303.**
- **rilevato quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 20 marzo 2013; delibera all'unanimità di approvare il nuovo regolamento del laboratorio di scienza delle costruzioni secondo lo schema sopra riportato.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 16 Cda/2013/Ai/divisione patrimonio e approvvigionamenti</p>	<p>pagina 1/2</p>
---	--------------------------

5 Contratti e convenzioni:

a) gestione del servizio di asilo aziendale: avvio delle procedure di gara

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che è necessario deliberare in merito al rinnovo dell'affidamento del servizio di asilo nido aziendale.

Ricorda che nel 2008 per l'affidamento della gestione del servizio era stata individuato l'istituto dell'affidamento in concessione ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 163/2006.

La gara era stata aggiudicata alla Società di Servizi Socioculturale - Cooperativa sociale onlus, che ne è l'attuale concessionaria fino al 31 luglio 2013, e che ha iniziato a gestire il servizio a partire dall'1 settembre 2008.

L'esperienza che ne è derivata dall'attivazione di questo progetto, finanziato interamente attraverso i contributi in conto capitale offerti dalla Regione del Veneto, è risultata altamente soddisfacente.

Il nido ha attualmente una capienza di n. 30 posti, resi stabili a seguito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio con validità quinquennale e alla successiva procedura di accreditamento istituzionale, attraverso cui sono stati valutati da parte dell'Agenzia regionale preposta anche tutti gli standard educativi e formativi, ed ha mantenuto uno standard qualitativo di ottimo livello, tale da essere percepito dalla cittadinanza come un'alternativa importante e di alta qualità all'interno del sistema educativo veneziano. Fin dal primo anno di attività è stata avviata una collaborazione con il Comune di Venezia, inizialmente attraverso una convenzione con la Municipalità, mentre da tre anni è attiva una convenzione direttamente con il Comune, per il tramite della Direzione per le politiche educative, della famiglia e sportive.

Attraverso questo atto luav riserva un numero predeterminato di posti a famiglie i cui bambini siano iscritti regolarmente nelle liste comunali di attesa, a fronte di un contributo di € 20.000,00.

La regolare autorizzazione e accreditamento come struttura a livello regionale permette inoltre di ricevere annualmente una quota variabile tra i venti e i ventiduemila euro di contributo regionale in conto gestione, a fronte della predisposizione di particolari schede di rilevazione da inviare annualmente in Regione.

L'importo della retta piena è di € 570 mensili onnicomprensivi, a fronte di una tipologia oraria che va dalle ore 7,30 fino alle 17,30, regolata in modo flessibile, con un tempo prolungato rispetto a tutti gli altri asili del Comune.

Il personale tecnico e amministrativo ha fruito di una retta ridotta pari ad € 310 mensili, in base alla possibilità offerta dall'articolo 60 del CCNL vigente.

Il presidente propone al consiglio di valutare l'opportunità di aprire a una maggior partecipazione di tutte le categorie di lavoratori di luav, dando mandato agli uffici preposti di verificare la possibilità di abbattere proporzionalmente le rette, eventualmente utilizzando il sistema dell'I.S.E.E.

Il presidente propone inoltre di:

- autorizzare l'avvio delle procedure per individuare il concessionario del servizio di asilo nido, nelle forme e modalità più opportune secondo la vigente normativa;
- dare mandato al direttore generale e agli uffici di riferimento di redigere tutti gli atti necessari e presupposti per l'individuazione del concedente e relativi diritti e obblighi.

Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Il consiglio di amministrazione

- udita la relazione del presidente

- valutato opportuno, in considerazione della positiva esperienza maturata, continuare a garantire il servizio di asilo nido aziendale in favore sia del personale dell'ateneo sia della città delibera all'unanimità di:

- autorizzare l'avvio delle procedure per individuare il concessionario del servizio di asilo nido, nelle forme e modalità più opportune secondo la vigente normativa dando mandato al direttore generale e agli uffici di riferimento di redigere tutti gli atti

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

27 marzo 2013 delibera n. 16 Cda/2013/Ai/divisione patrimonio e approvvigionamenti	pagina 2/2
---	------------

necessari e presupposti per l'individuazione del concedente e relativi diritti e obblighi nonché di verificare la possibilità di abbattere proporzionalmente le rette, eventualmente utilizzando il sistema dell'I.S.E.E., al fine di consentire l'accesso al servizio ad una maggior partecipazione di tutte le categorie di lavoratori di Iuav;

- nominare Vanna Gandin della divisione acquisti e patrimonio dell'area infrastrutture quale responsabile unico del procedimento (RUP) e Stefano da Re del servizio concorsi e carriere del personale tecnico-amministrativo dell'area finanza e risorse umane quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

il segretario	il presidente
---------------	---------------

27 marzo 2013 delibera n. 17 Cda/2013/Adss/relazioni internazionali	pagina 1/2
---	------------

5 Contratti e convenzioni:

b) protocollo d'intesa con la Duke University (USA) e l'Università degli Studi di Padova

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 20 marzo 2013 il senato accademico ha approvato la proposta per la stipula di un protocollo d'intesa con la Duke University (USA) e Università degli Studi di Padova.

A tale riguardo il presidente informa che il protocollo d'intesa ha lo scopo di avviare collaborazioni nell'ambito della didattica ed è finalizzato a:

- formare laureati con prime esperienze nell'uso di materiali storici (archivi, conoscenza di monumenti e opere d'arte e delle nuove tecnologie digitali);
- creare una rete internazionale di studenti laureati esperti di una serie di approcci e metodi per la rappresentazione virtuale della storia dell'architettura e della città;
- organizzare corsi brevi e master multidisciplinari sui temi oggetto del presente protocollo d'intesa;
- fornire strumenti di acculturazione professionale per gli studiosi emergenti.

Informa inoltre che per la stipula del protocollo sopraindicato verrà utilizzato lo schema concordato tra luav, Duke University e Università degli Studi di Padova e sarà sottoscritto sia in italiano che in inglese.

Le attività oggetto del protocollo d'intesa non prevedono lo scambio di economie tra le parti.

Il coordinatore scientifico del protocollo d'intesa è la prof.ssa Donatella Calabi.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d'intesa sotto riportato e chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Protocollo d'intesa tra l'Università luav di Venezia, Scuola di dottorato di studi interateneo in Storia delle arti e la Duke University, Dipartimento di Arti, Storia dell'Arte e Studi Visivi e l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

Questo protocollo d'intesa intende istituire collaborazione reciproca nell'ambito della ricerca scientifica e della didattica tra Università luav di Venezia – Scuola di dottorato di studi interateneo in Storia delle arti, Duke University - Dipartimento di Arti, Storia dell'Arte e Studi Visivi e Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale.

1. Ambito di ricerca

Le tre Università intendono collaborare nell'ambito della ricerca scientifica attraverso uno scambio di materiali d'archivio storici e architettonici e di modelli informatici per una rappresentazione in 3 D delle trasformazioni fisiche e topografiche di Venezia. Ogni partner porta i propri dati e competenze (archivi, cultura dell'architettura, studi digitali, design e ambiente virtuale, interpretazione del patrimonio archeologico e culturale, mappe, metadati, database, GIS, fotogrammetria 3D, telerilevamento e laser scanning), con l'obiettivo di sviluppare progetti di ricerca comuni e di concorrere insieme a bandi per il finanziamento di programmi scientifici Europei e/o Nord Americani, e/o Extraeuropei. Tutti i risultati saranno messi a disposizione on line e destinati sia al pubblico dominio che, ovviamente, alle comunità di ricerca coinvolte.

2. Didattica

Queste tre Università intendono collaborare nell'ambito della didattica. Questo programma è finalizzato a:

- formare laureati con prime esperienze nell'uso di materiali storici (archivi, conoscenza di monumenti e opere d'arte e delle nuove tecnologie digitali);
- creare una rete internazionale di studenti laureati esperti di una serie di approcci e metodi per la rappresentazione virtuale della storia dell'architettura e della città;
- organizzare corsi brevi e master multidisciplinari sui temi oggetto del presente protocollo d'intesa;
- fornire strumenti di acculturazione professionale per gli studiosi emergenti.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 17 Cda/2013/Adss/relazioni internazionali</p>	<p>pagina 2/2</p>
---	--------------------------

3. Scambio di personale docente e ricercatore e progetti di cooperazione

Le parti concordano di scambiare studiosi/ricercatori/dottorandi tra le rispettive sedi, i quali possono partecipare a progetti di ricerca e ad attività accademiche di comune interesse. L'effettiva attuazione degli scambi e della cooperazione saranno descritti in convenzioni separate, secondo le esigenze delle parti.

4. Condivisione dei risultati della ricerca e diritti di proprietà

Tutte le parti concordano di condividere tutti i dati della ricerca (es. documenti cartacei, sperimentazione su casi di studio e modelli), risultanti dalle collaborazioni nell'ambito del presente protocollo d'intesa. Tuttavia, i diritti sugli studi già sviluppati da una delle parti e gli esiti (inclusi ma non limitati ad articoli di ricerca, modelli e prodotti) sono di proprietà della parte contraente che ha sviluppato la ricerca. Le altre parti non possono condividere i diritti di proprietà in nome del rapporto di collaborazione oggetto del presente protocollo. Per l'utilizzo dei dati già ottenuti trattative devono eventualmente essere attuate in circostanza separate.

5. Controllo delle esportazioni

I contraenti devono osservare tutte le leggi statunitensi, italiane e straniere, in materia di trasferimento di prodotti e dati tecnici verso Paesi stranieri.

6. Responsabilità finanziaria

Tutte le parti concordano che, per quanto riguarda le visite di docenti/ricercatori/dottorandi, l'università ospitante, in modo subordinato alla disponibilità dei finanziamenti e dei propri regolamenti finanziari, dovrà sostenere le spese di alloggio mentre le spese di viaggio di andata e ritorno e le spese di assicurazione sono a carico della parte invitata.

7. Validità e rinnovo

Questo protocollo d'intesa viene stipulato nella versione inglese e italiana con una serie di tre originali per lingua. Ciascuna parte conserva un originale del protocollo d'intesa. Il protocollo avrà effetto immediato, una volta firmato ed è valido per tre anni. Tutte le parti discuteranno e decideranno sulla eventuale continuazione o revisione del protocollo sei mesi prima della sua scadenza.

8. Criteri di selezione

Tutti i partecipanti alle attività oggetto di questo accordo (MoU) saranno scelti in base a meriti intellettuali e qualifiche professionali, indipendentemente da razza, nazionalità, etnia, religione, colore, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o condizione fisica. Tutte le parti accetteranno i partecipanti selezionati dagli altri partner a condizione che tali soggetti corrispondano agli standard accademici o professionali concordati tra le parti.

Il consiglio di amministrazione

- **udita la relazione del presidente;**
 - **visto lo statuto di luav ed in particolare l'articolo 6;**
 - **rilevato quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 20 marzo 2013;**
- delibera all'unanimità di approvare la stipula del protocollo d'intesa con la Duke University (USA) e l'Università degli Studi di Padova secondo lo schema sopra riportato.**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 18 Cda/2013/Arsbl/ formazione alla ricerca</p>	<p>pagina 1/9</p>
---	--------------------------

5 Contratti e convenzioni:

c) accordi di cooperazione accademica scientifica e tecnologica per il rilascio del doppio titolo di dottorato con l'Univesidad Nacional de La Plata e Pontificia Universidad Catolica del Cile

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 11 febbraio 2013 il consiglio della scuola di dottorato ha approvato la formalizzazione di due iniziative internazionali di cooperazione accademica, scientifica e tecnologica finalizzate anche al rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca.

Le iniziative verranno messe in atto tramite la stipula di specifici accordi con l'Univesidad Nacional de La Plata e la Pontificia Universidad Catolica del Cile.

Nel primo caso, si prevede il rilascio del titolo a posteriori tramite il riconoscimento da parte di una delle due istituzioni convenzionate della tesi redatta dal dottorando iscritto presso l'altra istituzione, del percorso di studio e ricerca certificato dalla sede di provenienza e di una relazione del supervisore di tesi.

Nel secondo caso invece si prevede l'obbligo di fare richiesta del doppio titolo entro il secondo anno di corso (per gli iscritti presso la Scuola di dottorato luav) ed entro il terzo semestre (per gli iscritti presso la Pontificia Universidad Catolica del Cile), l'obbligo di svolgere un periodo di attività presso l'ateneo partner di minimo 4 mesi e di massimo 18 mesi nonchè lo svolgimento dell'esame finale presso la sede amministrativa con la presenza in commissione del supervisore di tesi della sede partner.

Il responsabile scientifico per entrambe le iniziative è il direttore della Scuola di dottorato, prof. Alberto Ferluga.

Il presidente ricorda che tra l'Università luav di Venezia e l'Univesidad Nacional de La Plata e la Pontificia Universidad Catolica del Cile è in corso di validità un protocollo d'intesa.

Il presidente dà lettura degli schemi di accordo sotto riportati e chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Accordo di cooperazione accademica, scientifica e tecnologica finalizzato al rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca tra la scuola di dottorato dell'Università luav di Venezia e la facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata

L'Università luav di Venezia, cod. fiscale n. 80009280274 con sede legale a Venezia, S. Croce 191, (d'ora in poi Università luav) rappresentata dal rettore pro tempore prof. Amerigo Restucci, autorizzato alla firma del presente atto con delibere del consiglio di amministrazione del

e

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, cuit 30-54666670-7 con sede legale a La Plata, calle 47 n° 162 (d'ora in poi FAU UNLP), rappresentata dal decano prof. Gustavo Adolfo Azpiazu, autorizzato alla firma del presente atto dal Consiglio Direttivo

Considerato

- che la legge 3 luglio 1998 n. 210 articolo 4 "dottorato di ricerca" prevede che le università disciplinino con proprio regolamento l'istituzione di dottorati di ricerca e le relative modalità di accesso e di conseguimento del titolo finale;
- che il D.M. 30 aprile 1999 n. 224 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca" prevede la possibilità di stipulare accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale per attività connesse a dottorati di ricerca;
- che il regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università luav, D.R. 21 giugno 2012 n. 349 art. 9 stabilisce che l'Università luav possa stipulare accordi bilaterali con università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela;
- che tra l'università luav di Venezia e la Universidad Nacional de La Plata è in corso di validità un protocollo d'intesa;
- che le due istituzioni hanno interesse a sviluppare la cooperazione accademica,

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 18 Cda/2013/Arsbl/ formazione alla ricerca</p>	<p>pagina 2/9</p>
---	--------------------------

scientifica e tecnologica in particolare nell'ambito della formazione alla ricerca anche allo scopo di rilasciare un doppio titolo di dottore di ricerca

Convengono e stipulano quanto segue

Titolo I - Obbiettivi generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente accordo disciplina le forme di cooperazione da mettere in atto tra le parti e i rispettivi impegni secondo il principio della reciprocità. Tali forme di collaborazione comprendono la realizzazione di progetti congiunti di ricerca, lo scambio di dottorandi e docenti, la realizzazione di forme di co-supervisione delle tesi di dottorato, il rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca.

Articolo 2 - Realizzazione di progetti comuni di ricerca

1. Le istituzioni partner possono realizzare progetti comuni di ricerca relativi ad ambiti e tematiche di comune interesse. Le modalità specifiche di realizzazione verranno concordate di volta in volta dai responsabili scientifici.
2. Nell'ambito dei progetti comuni di ricerca possono essere realizzati eventi divulgativi quali conferenze, convegni, seminari.

Articolo 3 - Scambio di dottorandi – visiting doctoral students

1. Ciascuna istituzione partner accoglie presso le proprie strutture fino ad un massimo di 6 studenti di dottorato in qualità di visiting students nell'ambito di uno o più corsi di dottorato di ricerca attivati. I periodi di permanenza non potranno essere inferiori a 2 mesi e superiori a 12 mesi.
2. Ciascuna istituzione partner, secondo le proprie procedure e ai sensi della regolamentazione interna di ateneo, provvederà alla selezione dei dottorandi che svolgeranno il periodo di visiting students presso l'altra sede.
3. I dottorandi risulteranno iscritti in qualità di visiting students presso la sede ospitante e pagheranno i contributi di iscrizione e frequenza unicamente presso la sede di provenienza. Sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi presso la sede ospitante.
4. E' dovere dei dottorandi assolvere gli obblighi di frequenza previsti dalle attività didattiche e di ricerca del corso di dottorato presso la sede ospitante. I dottorandi si impegnano inoltre a rispettare i regolamenti in vigore presso la sede ospitante.
5. I dottorandi usufruiscono di tutti i servizi disponibili in ciascuna istituzione partner per la generalità degli studenti.
6. Le istituzioni partner si impegnano ad assicurare i propri dottorandi per infortuni che dovessero verificarsi nelle proprie sedi e in qualunque altra parte del mondo durante le attività autorizzate previste dal proprio programma di ricerca. Viene garantita altresì la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
7. Ciascuna istituzione partner si impegna a certificare alla sede di provenienza dei dottorandi tutte le informazioni relative alle attività didattiche e di ricerca svolte dai dottorandi nelle singole sedi.
8. I dottorandi visiting students dovranno possedere un'adeguata conoscenza della lingua ufficiale della sede ospitante oppure della lingua inglese.
9. I dottorandi visiting students dovranno provvedere alle proprie spese di viaggio, vitto e alloggio durante i periodi di permanenza presso le sedi ospitanti. Dovranno provvedere inoltre alla propria copertura assicurativa sanitaria e ad essere in regola con il visto e il permesso di soggiorno nel paese ospitante.

Articolo 4 - Scambio di docenti

1. Ciascuna istituzione partner potrà inviare presso la sede partner fino ad un massimo di 6 docenti per la realizzazione di attività didattiche e scientifiche nell'ambito della formazione alla ricerca. Le modalità di tale realizzazione e la durata della permanenza saranno di volta in volta concordate dai responsabili scientifici del presente accordo.
2. I docenti in mobilità si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore presso la sede ospitante.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 18 Cda/2013/Arsbl/ formazione alla ricerca</p>	<p>pagina 3/9</p>
--	--------------------------

Articolo 5 - Co-supervisione delle tesi di dottorato

1. Ciascuna istituzione si impegna a provvedere la co-supervisione dell'attività di ricerca e della tesi di dottorato svolte presso la sede partner, ove ne venga fatta richiesta.

2. Il co-supervisore sarà individuato dal consiglio della scuola di dottorato luav e dal consiglio di dottorato della FAU UNLP, tenuta in considerazione l'area di ricerca del dottorando.

3. I supervisori di tesi si impegnano ad esercitare pienamente tale funzione nei confronti del dottorando e a consultarsi ogniqualvolta che lo riterranno necessario ai fini di valutare lo svolgimento dei lavori del dottorando.

Articolo 6 - Rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca

1. Ciascuna istituzione riconosce il programma di studio e ricerca svolto nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca presso la sede partner e si impegna a rilasciare il proprio titolo di dottore di ricerca ai dottorandi della sede partner che ne facciano richiesta, previa valutazione dei requisiti stabiliti da ciascuna istituzione partner, ferma restando la durata triennale dei corsi di dottorato.

Titolo II – Rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca

Articolo 7 - Rilascio del titolo di dottore di ricerca da parte dell'Università luav di Venezia

1. Per quanto riguarda l'Università luav di Venezia, il rilascio del titolo avverrà previa valutazione:

- della tesi di dottorato discussa presso l'università di provenienza;
- del percorso di studio e ricerca svolto nell'ambito del corso di dottorato di ricerca e certificato dalla sede di provenienza;
- della relazione scritta trasmessa dal supervisore o dai supervisori di tesi.

2. La valutazione viene svolta da una commissione composta di tre membri nominata dal consiglio della scuola di dottorato luav tenuta in considerazione la tematica di ricerca svolta dal dottorando. Se la commissione esprime il giudizio che il dottorando ha ottenuto risultati di rilevante valore scientifico, il consiglio della scuola assegnerà al dottorando richiedente il titolo di dottorato relativo al corso di studio ritenuto più idoneo tra quelli attivati nell'ambito della scuola.

3. La tesi di dottorato deve essere redatta in lingua italiana o inglese.

Articolo 8 - Rilascio del titolo di dottore di ricerca da parte della Facultad de Arquitectura de la UNLP

1. Per quanto riguarda la Facultad de Arquitectura de la UNLP, il rilascio del titolo avverrà previa valutazione:

- della tesi di dottorato discussa presso l'università di provenienza;
- del percorso di studio e ricerca svolto nell'ambito del corso di dottorato di ricerca e certificato dalla sede di provenienza;
- della relazione scritta trasmessa dal supervisore o dai supervisori di tesi.

2. La valutazione viene svolta da una commissione composta di 3 membri nominata dal consiglio della Comisión de Grado Académico del Doctorado tenuta in considerazione la tematica di ricerca svolta dal dottorando. Se la commissione esprime il giudizio che il dottorando ha ottenuto risultati di rilevante valore scientifico, il Consiglio Direttivo della FAU UNLP della Scuola assegnerà al dottorando richiedente il titolo di dottorato relativo al corso di studio ritenuto più idoneo tra quelli attivati nell'ambito della facoltà.

3. La tesi di dottorato deve essere redatta in lingua inglese o nella lingua della sede universitaria di cui si richiede il titolo.

Titolo III – Disposizioni finali

Articolo 8 - Soggetti responsabili

luav individua quale responsabile dell'attuazione della presente convenzione il prof. Alberto Ferlenga. La Facultad de Arquitectura della UNLP individua quale responsabile dell'attuazione della presente convenzione Fernando Rodolfo Aliata.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

27 marzo 2013 delibera n. 18 Cda/2013/Arsbl/ formazione alla ricerca	pagina 4/9
--	------------

Articolo 9 - Obblighi finanziari

1. La realizzazione delle attività connesse all'attuazione del presente accordo non comporta per le istituzioni che sottoscrivono la presente convenzione alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto.
2. Ciascuna istituzione potrà, se possibile, finanziare la mobilità di docenti e studenti attraverso programmi di scambio internazionale o altri programmi di finanziamento.

Articolo 10 - Riservatezza

1. Le parti si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche ecc. di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività del dottorato, a non divulgarli a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo, ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 11 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questa convenzione è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.
3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12 - Pubblicazioni

1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico e dalle persone indicate da luav e dalla FAU UNLP, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.
3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento alla presente convenzione.

Articolo 13 - Controversie

1. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia e/o La Plata.

Articolo 14 - Privacy

1. Le parti acconsentono ai sensi della normativa vigente che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Articolo 15 - Registrazione e bolli

1. La registrazione della presente convenzione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente, il regolamento amministrativo contabile dell'ateneo, il regolamento interno della Scuola di dottorato dell'università luav e della UNLP e le norme in materia di istruzione universitaria.

Art. 17 (Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo è sottoscritto in n. 4 originali, di cui 2 in lingua italiana e 2 in lingua

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 18 Cda/2013/Arsbl/ formazione alla ricerca</p>	<p>pagina 5/9</p>
---	--------------------------

spagnola.

2. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data delle firme dei rappresentanti legali di entrambe le istituzioni. La validità è di tre anni e potrà essere rinnovata per iscritto alla fine di tale periodo, a meno che una delle due istituzioni non decida di recedere dall'accordo con notifica scritta e un preavviso minimo di sei mesi rispetto alla scadenza, in tal caso le azioni in corso dovranno essere portate a compimento.

Accordo di cooperazione accademica, scientifica e tecnologica finalizzato al rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca tra la scuola di dottorato dell'Università luav di Venezia e il dottorato in arquitectura y estudios urbanos de la facultad de arquitectura, diseno y estudios urbanos della Pontificia Universidad Catolica de Chile

L'Università luav di Venezia, cod. fiscale n. 80009280274 con sede legale a Venezia, S. Croce 191, (d'ora in poi Università luav) rappresentata dal rettore pro tempore prof. Amerigo Restucci, autorizzato alla firma del presente atto con delibere del consiglio di amministrazione del

e

La Pontificia Universidad Católica de Chile, Rut. 81698900-0 con sede legale a Santiago de Chile, Alameda 340, (d'ora in poi PUC) rappresentata dal rettore pro tempore prof. Ignacio Sanchez, autorizzato alla firma del presente atto

Considerato

- che la legge 3 luglio 1998 n. 210 articolo 4 "dottorato di ricerca" prevede che le università disciplinino con proprio regolamento l'istituzione di dottorati di ricerca e le relative modalità di accesso e di conseguimento del titolo finale;

- che il D.M. 30 aprile 1999 n. 224 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca" prevede la possibilità di stipulare accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale per attività connesse a dottorati di ricerca;

- che il regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università luav, D.R. 21 giugno 2012 n. 349 articolo 9 stabilisce che l'Università luav possa stipulare accordi bilaterali con università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela;

- che tra l'università luav di Venezia e la Pontificia Universidad Católica de Chile è in corso di validità un protocollo d'intesa;

- che le due istituzioni hanno interesse a sviluppare la cooperazione accademica, scientifica e tecnologica in particolare nell'ambito della formazione alla ricerca anche allo scopo di rilasciare un doppio titolo di dottore di ricerca

convengono e stipulano quanto segue

Titolo I - Obiettivi generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente accordo disciplina le forme di cooperazione da mettere in atto tra le parti e i rispettivi impegni secondo il principio della reciprocità. Tali forme di collaborazione comprendono la realizzazione di progetti congiunti di ricerca, lo scambio di dottorandi e docenti, la realizzazione di forme di co-supervisione delle tesi di dottorato, il rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca.

Articolo 2 - Realizzazione di progetti comuni di ricerca

1. Le istituzioni partner possono realizzare progetti comuni di ricerca relativi ad ambiti e tematiche di comune interesse. Le modalità specifiche di realizzazione verranno concordate di volta in volta dai responsabili scientifici.

2. Nell'ambito dei progetti comuni di ricerca possono essere realizzati eventi divulgativi quali conferenze, convegni, seminari.

Articolo 3 - Scambio di dottorandi – visiting doctoral students

1. Ciascuna istituzione partner accoglie presso le proprie strutture fino ad un massimo di 2 studenti di dottorato in qualità di visiting students nell'ambito di uno o più corsi di dottorato di ricerca attivati. I periodi di permanenza non potranno essere inferiori a 4 mesi e

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 18 Cda/2013/Arsbl/ formazione alla ricerca</p>	<p>pagina 6/9</p>
--	--------------------------

superiori a 18 mesi.

2. Ciascuna istituzione partner, secondo le proprie procedure e ai sensi della regolamentazione interna di ateneo, provvederà alla selezione dei dottorandi che svolgeranno il periodo di visiting students presso l'altra sede.
3. I dottorandi risulteranno iscritti in qualità di visiting students presso la sede ospitante e pagheranno i contributi di iscrizione e frequenza unicamente presso la sede di provenienza. Sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi presso la sede ospitante.
4. E' dovere dei dottorandi assolvere gli obblighi di frequenza previsti dalle attività didattiche e di ricerca del corso di dottorato presso la sede ospitante. I dottorandi si impegnano inoltre a rispettare i regolamenti in vigore presso la sede ospitante.
5. I dottorandi usufruiscono di tutti i servizi disponibili in ciascuna istituzione partner per la generalità degli studenti.
6. Le istituzioni partner si impegnano ad assicurare i propri dottorandi per infortuni che dovessero verificarsi nelle proprie sedi e in qualunque altra parte del mondo durante le attività autorizzate previste dal proprio programma di ricerca. Viene garantita altresì la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
7. Ciascuna istituzione partner si impegna a certificare alla sede di provenienza dei dottorandi tutte le informazioni relative alle attività didattiche e di ricerca svolte dai dottorandi nelle singole sedi.
8. I dottorandi visiting students dovranno possedere un'adeguata conoscenza della lingua ufficiale della sede ospitante oppure della lingua inglese.
9. I dottorandi visiting students dovranno provvedere alle proprie spese di viaggio, vitto e alloggio durante i periodi di permanenza presso le sedi ospitanti. Dovranno provvedere inoltre alla propria copertura assicurativa sanitaria e ad essere in regola con il visto e il permesso di soggiorno nel paese ospitante.

Articolo 4 - Scambio di docenti

1. Ciascuna istituzione partner potrà inviare presso la sede partner fino ad un massimo di 1 docente per la realizzazione di attività didattiche e scientifiche nell'ambito della formazione alla ricerca. Le modalità di tale realizzazione e la durata della permanenza saranno di volta in volta concordate dai responsabili scientifici del presente accordo.
2. I docenti in mobilità si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore presso la sede ospitante.

Articolo 5 - Co-supervisione delle tesi di dottorato

1. Ciascuna istituzione si impegna a provvedere la co-supervisione dell'attività di ricerca e della tesi di dottorato svolte presso la sede partner, ove ne venga fatta richiesta.
2. Il co-supervisore sarà individuato dal consiglio della scuola di dottorato luav e dal consiglio di dottorato della PUC, tenuta in considerazione l'area di ricerca del dottorando.
3. I supervisori di tesi si impegnano ad esercitare pienamente tale funzione nei confronti del dottorando e a consultarsi ogniqualvolta che lo riterranno necessario ai fini di valutare lo svolgimento dei lavori del dottorando.

Titolo II – Rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca

Articolo 6 - Rilascio del titolo di dottore di ricerca da parte dell'Università luav di Venezia)

1. Dottorandi iscritti presso la PUC

Il rilascio del titolo di dottore di ricerca dell'Università luav di Venezia ai dottorandi iscritti presso la PUC avverrà secondo le seguenti modalità:

- il dottorando interessato ad ottenere il doppio titolo deve presentare al consiglio della Scuola di dottorato apposita richiesta entro il secondo anno di corso, dopo aver ottenuto il nulla osta da parte dell'organo competente della PUC;
- il dottorando della PUC che è stato accettato dal consiglio della Scuola di dottorato luav, deve svolgere un periodo di ricerca e partecipare alle attività accademiche del corso di dottorato del quale ha richiesto il titolo per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 18

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 18 Cda/2013/Arsbl/ formazione alla ricerca</p>	<p>pagina 7/9</p>
--	--------------------------

mesi con la supervisione di un docente assegnato dal consiglio della Scuola di dottorato sulla base della tematica di ricerca svolta e del programma presentato in fase di domanda;
- l'esame finale e la relativa discussione della tesi si svolgerà presso la PUC, di fronte a una commissione definita e nominata dall'organo competente della PUC, compreso il supervisore luav.

- la PUC si impegna a trasmettere a luav copia conforme all'originale del verbale firmato dalla commissione giudicatrice attestante il superamento dell'esame, copia della tesi di dottorato, relazione scritta del supervisore della PUC rispetto al percorso di studio e ricerca svolto dal dottorando

- La tesi di dottorato deve essere redatta in lingua italiana o inglese

2. Dottorandi iscritti presso la scuola di dottorato luav

I dottorandi iscritti presso uno dei corsi della scuola di dottorato luav interessati ad ottenere il doppio titolo ai sensi del presente accordo, dovranno presentare apposita richiesta al consiglio della scuola di dottorato luav entro il primo anno di corso presentando il proprio programma di ricerca.

Una volta ottenuto il nulla osta da parte del consiglio della scuola di dottorato luav, il dottorando presenterà la propria richiesta alla PUC attenendosi alle modalità descritte al successivo articolo 7 comma 1.

Articolo 7 - Rilascio del titolo di dottore di ricerca da parte della Pontificia Universidad Católica de Chile

1. Dottorandi iscritti presso la scuola di dottorato luav

Il rilascio del titolo di dottore di ricerca della PUC ai dottorandi iscritti presso la scuola di dottorato dell'Università luav di Venezia avverrà secondo le seguenti modalità:

- il dottorando interessato al doppio titolo deve presentare al comitato di dottorato della PUC la richiesta di doppio titolo entro e non oltre il terzo semestre del programma di Dottorato, dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del consiglio della scuola di dottorato luav;

- il dottorando luav che è stato accettato dal comitato di dottorato della PUC, deve occuparsi della propria iscrizione come dottorando di doppio titolo presso la PUC, secondo quanto previsto dai regolamenti interni;

- il dottorando in oggetto deve svolgere un periodo di ricerca e partecipare alle attività accademiche del programma di dottorato della PUC per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 18 mesi con la supervisione di un professore della PUC:

- l'esame finale e la relativa discussione della tesi si svolgerà presso l'università luav, di fronte a una commissione definita dal consiglio della scuola di dottorato luav, compreso il supervisore della PUC.

- l'Università luav si impegna a trasmettere alla PUC copia conforme all'originale del verbale firmato dalla commissione giudicatrice attestante il superamento dell'esame, copia della tesi di dottorato, relazione scritta del supervisore luav rispetto al percorso di studio e ricerca svolto dal dottorando

- La tesi di dottorato deve essere redatta in lingua italiana o inglese

2. Dottorandi iscritti presso la PUC

I dottorandi iscritti presso la PUC interessati ad ottenere il doppio titolo ai sensi del presente accordo, dovranno presentare apposita richiesta entro e non oltre il terzo semestre del programma di dottorato della PUC. Una volta ottenuto il nulla osta da parte del comitato di dottorato della PUC, il dottorando presenterà la propria richiesta alla scuola di dottorato luav attenendosi alle modalità descritte al precedente articolo 6 comma 1.

Titolo III – Disposizioni finali

Articolo 8 - Soggetti responsabili

luav individua quale responsabile dell'attuazione della presente convenzione il prof. Alberto Ferlenga. La Pontificia Universidad Católica de Chile individua quale responsabile dell'attuazione della presente convenzione il prof. Fernando Pérez Oyarzun.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

27 marzo 2013 delibera n. 18 Cda/2013/Arsbl/ formazione alla ricerca	pagina 8/9
--	------------

Articolo 9 - Obblighi finanziari

1. La realizzazione delle attività connesse all'attuazione del presente accordo non comporta per le istituzioni che sottoscrivono la presente convenzione alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con il presente atto.
2. Ciascuna istituzione potrà, se possibile, finanziare la mobilità di docenti e studenti attraverso programmi di scambio internazionale o altri programmi di finanziamento.

Articolo 10 - Riservatezza

1. Le parti si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche ecc. di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività del dottorato, a non divulgarli a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo, ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 11 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questa convenzione è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.
3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 12 - Pubblicazioni

1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.
2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico e dalle persone indicate da luav e da Universidad Pontificia Catolica de Chile, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.
3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento alla presente convenzione.

Articolo 13 - Controversie

1. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 14 - Privacy

1. Le parti acconsentono ai sensi della normativa vigente che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Articolo 15 - Registrazione e bolli

1. La registrazione della presente convenzione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente, il regolamento amministrativo contabile dell'ateneo, il regolamento interno della Scuola di dottorato dell'università luav e le norme in materia di istruzione universitaria.

Articolo 17 - Durata dell'accordo

1. Il presente accordo è sottoscritto in n. 4 originali, di cui 2 in lingua italiana e 2 in lingua

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 18 Cda/2013/Arsbl/ formazione alla ricerca</p>	<p>pagina 9/9</p>
---	--------------------------

spagnola.

2. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data delle firme dei rappresentanti legali di entrambe le istituzioni. La validità è di tre anni e potrà essere rinnovata per iscritto alla fine di tale periodo, a meno che una delle due istituzioni non decida di recedere dall'accordo con notifica scritta e un preavviso minimo di sei mesi rispetto alla scadenza, in tal caso le azioni in corso dovranno essere portate a compimento. Il presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Nel corso della discussione interviene l'arch. **Luca Guido** la cui osservazione è riportata nel verbale della seduta.

Il consiglio di amministrazione

- **udita la relazione del presidente;**

- **visto lo statuto di luav ed in particolare l'articolo 6,**

delibera all'unanimità di approvare la stipula degli accordi di cooperazione accademica scientifica e tecnologica per il rilascio del doppio titolo di dottorato con l'Univesidad Nacional de La Plata e con la Pontificia Universidad Catolica del Cile secondo gli schemi sopra riportati.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 19 Cda/2013/Arsbl/gestione rapporti con il territorio</p>	<p>pagina 1/5</p>
--	--------------------------

5 Contratti e convenzioni:

d) protocollo d'intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 20 marzo 2013 il senato accademico ha approvato la proposta di stipula di un protocollo d'intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna per lo svolgimento di studi, ricerche e attività connesse agli interventi sul patrimonio architettonico emiliano-romagnolo, con un particolare riguardo ai beni culturali colpiti dall'evento sismico. A tale riguardo, il presidente informa che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna e l'Università Luav di Venezia hanno interesse ad iniziare un percorso condiviso, mirato ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie e tecniche di ricerca relative al patrimonio culturale emiliano-romagnolo, con un particolare riguardo ai beni culturali colpiti dall'evento sismico.

Nell'ambito del protocollo d'intesa oggetto della presente deliberazione, si prevede l'avvio di numerose forme di collaborazione reciproca, che spazieranno dalle ricerche storico documentarie, al rilievo dei manufatti e dei contesti in cui questi si trovano, alla formazione di data-base anche filmati, al rilievo ed alla interpretazione dei danni prodotti dal terremoto, allo studio dei caratteri costruttivi del patrimonio, allo sviluppo anche sperimentale di tecniche di intervento e di proposte progettuali, funzionali a piani e politiche di intervento per la ricostruzione, contribuendo altresì alla definizione dei criteri di indirizzo per la formulazione degli interventi di ricostruzione e valorizzazione, di restauro e di miglioramento sismico nel rispetto delle direttive e normative vigenti sugli edifici soggetti a tutela.

Le attività previste dal protocollo d'intesa, che non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio di ateneo, dovranno essere svolte entro tre anni dalla sua sottoscrizione. Il responsabile scientifico è il prof. Francesco Doglioni.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d'intesa sotto riportato e chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Protocollo d'intesa tra

la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna

Strada Maggiore, 80 - 40125 – Bologna, codice fiscale e p. IVA....., rappresentata dall'arch. Carla Di Francesco in qualità di Direttore Regionale

e

l'Università luav di Venezia, Dipartimento Culture del Progetto, con sede in Venezia, S. Croce 191, c.f. 80009280274, p.i. 00708670278, nel seguito denominata Luav, rappresentata dal Prof. Amerigo Restucci, nato a Matera il 10 novembre 1942, Rettore pro-tempore di Luav, domiciliato per la carica in S. Croce 191 30135 Venezia

premesso che

- l'Università Luav di Venezia ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del proprio Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;

– l'Università Luav di Venezia, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'architettura, dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca, con competenza specifica nel settore della messa in sicurezza dei beni culturali anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

- l'Università Luav di Venezia, in particolare il dipartimento culture del progetto, ha sviluppato ricerche di base e progettuali relative agli interventi sul patrimonio architettonico

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 19 Cda/2013/Arsbl/gestione rapporti con il territorio</p>	<p>pagina 2/5</p>
--	--------------------------

ed è interessata a sperimentare ed applicare i risultati fin qui ottenuti collaborando con enti ed aziende che operano direttamente nel settore specifico;

- che la Direzione Regionale per I Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna per le sue finalità istituzionali intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie e tecniche di ricerca relative al patrimonio culturale emiliano-romagnolo, con un particolare riguardo ai beni culturali colpiti dall'evento sismico;

- che le parti hanno espresso comune volontà di collaborazione nell'ambito della attività su indicate ed il presente accordo è inteso ad istituire un rapporto di collaborazione tra l'Università luav di Venezia- Dipartimento Culture del Progetto (di seguito denominata luav) e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna (in seguito DR-MiBAC) finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo progettuale e formazione tecnica promosse da luav.

Tale iniziativa, per gli interessi di luav, si correla con le attività previste per la promozione e la divulgazione della ricerca scientifica.

con la presente scrittura privata si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto

In ragione di quanto sopra esposto, oggetto del presente accordo è il rapporto di collaborazione senza oneri economici, salvo quanto di seguito specificato, tra DR-MiBAC e luav per lo svolgimento di studi, ricerche e attività connesse agli interventi sul patrimonio architettonico emiliano-romagnolo, con un particolare riguardo ai beni culturali colpiti dall'evento sismico.

Articolo 2 - Finalità

Le attività previste dal presente accordo, che spazieranno dalle ricerche storico documentarie, al rilievo dei manufatti e dei contesti in cui questi si trovano, alla formazione di data-base anche filmati, al rilievo ed alla interpretazione dei danni prodotti dal terremoto, allo studio dei caratteri costruttivi del patrimonio, allo sviluppo anche sperimentale di tecniche di intervento e di proposte progettuali, funzionali a piani e politiche di intervento per la ricostruzione, saranno eseguite con l'intento di collaborare con i compiti istituzionali propri della DR-MiBAC, contribuendo altresì alla definizione dei criteri di indirizzo per la formulazione degli interventi di ricostruzione e valorizzazione, di restauro e di miglioramento sismico nel rispetto delle direttive e normative vigenti sugli edifici soggetti a tutela.

Articolo 3 - Natura - Costi e Risorse

Il presente accordo è stipulato a titolo non oneroso.

Nell'ambito di tale accordo, le attività di collaborazione di cui all'articolo precedente saranno attuate attraverso convenzioni relative a specifici programmi di attività, anche riguardanti singoli manufatti. I programmi saranno descritti in uno specifico allegato tecnico a ciascuna convenzione, che regolerà:

- contenuti e finalità della ricerca, e relative modalità attuative;
- i responsabili della ricerca per luav e DR-MiBAC;
- i rispettivi impegni;
- i tempi della ricerca e le eventuali fasi di sviluppo e di verifica dei risultati;
- la ripartizione tra le parti degli oneri e i contributi economici per l'esecuzione dello specifico programma di ricerca che DR-MiBAC verserà a luav;
- le modalità di utilizzo dei risultati di ricerca;
- quant'altro necessario a regolare lo svolgimento della ricerca stessa.

La DR-MiBAC e luav si impegnano a garantire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 1 ed in particolare:

- la DR-MiBAC si impegna a supportare lo svolgimento della attività di ricerca e di studio con la messa a disposizione del materiale documentario e archivistico di base -iconografico e cartografico- e la concessione di eventuali autorizzazioni -per la parte di propria competenza - nelle visite in situ.
- luav si impegna a supportare le attività di studio e di ricerca nell'ambito delle proprie

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 19 Cda/2013/Arsbl/gestione rapporti con il territorio</p>	<p>pagina 3/5</p>
--	--------------------------

prerogative istituzionali sia con attrezzature proprie sia con personale dedicato (personale docente, tecnici dei laboratori, personale Luav-Servizio Civile) e mediante il coinvolgimento mirato di dottorandi, con lo sviluppo di tesi di laurea e con l'attività di studenti dei corsi di laurea magistrale di Architettura.

Articolo 4 - Responsabili Scientifici

Luav designa come responsabili scientifici del presente accordo i proff. Francesco Doglioni e Leonardo Ciacci. Il responsabile scientifico per la DR-MiBAC sarà il Direttore Regionale, Arch. Carla Di Francesco. È compito dei responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e predisporre le convenzioni di cui all'articolo 3. I responsabili scientifici produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti. Per le specifiche attività di studio e per ciascun progetto comune saranno individuati i referenti operativi dei due soggetti in ragione delle specifiche attività e progetti di ricerca che si intendono promuovere.

Articolo 5 - Personale

1. Ai fini dell'esecuzione del presente accordo luav potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di tesisti, dottorandi e studenti dei corsi di laurea magistrale di architettura, in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della ricerca.
2. Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).
3. Il personale di una parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le parti si impegnano affinché al personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'articolo 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Articolo 6 - Durata dell'Accordo ed eventuale risoluzione

1. Il presente atto entra in vigore dalla data di stipula e ha durata triennale.
2. In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 c. c.. Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV del libro Quarto del Codice Civile in quanto applicabili.

Articolo 7 - Responsabilità delle parti

Le parti si impegnano reciprocamente a tenere indenne ed esonerare l'altra parte da qualsiasi impegno o responsabilità a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi con riferimento alle attività poste in essere da Luav e dalla DR-MiBAC in forza del presente accordo.

Articolo 8 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.
2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 19 Cda/2013/Arsbl/gestione rapporti con il territorio</p>	<p>pagina 4/5</p>
--	--------------------------

presente protocollo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.

3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 9 - Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati

1. Le parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente accordo, previa trasmissione in via riservata all'altra parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

2. Le parti si impegnano a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo.

Articolo 10 - Uso dei segni distintivi

Il marchio istituzionale dell'Università e il logo dell'Amministrazione dei Beni Culturali potranno essere utilizzati per la durata del presente accordo, solo previa approvazione formale, caso per caso, delle modalità specifiche di impiego da parte del DA e della DR-MiBAC.

Articolo 11 – Riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a)** a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- b)** ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
- c)** a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente accordo;
- d)** a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente accordo, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate;
- e)** a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- f)** a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

2. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- a)** le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra che siano espressamente destinati dalle parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- b)** le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
- c)** le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 19 Cda/2013/Arsbl/gestione rapporti con il territorio</p>	<p>pagina 5/5</p>
--	--------------------------

non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

f) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

g) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di informazioni riservate al loro indirizzo.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente accordo redatto in duplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 642/72. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 13 - Trattamento dei Dati Personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle parti per i soli fini legati al presente accordo. Le parti assicurano la protezione e la riservatezza di tutte le informazioni secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14 - Legge applicabile

L'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo, nonché i rapporti tra le parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Articolo 15 - Foro competente

Per ogni controversia attinente e/o relativa all'applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente accordo, il foro competente sarà quello di Venezia.

Articolo 16 - Norma finale

L'interpretazione e l'esecuzione del presente protocollo, nonché i rapporti tra le parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Il consiglio di amministrazione

- **udita la relazione del presidente;**
- **visto lo statuto di luav ed in particolare l'articolo 6;**
- **rilevato quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 20 marzo 2013;**
- **delibera all'unanimità di approvare la stipula del protocollo d'intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna secondo lo schema sopra riportato.**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 20 Cda/2013/Arsbl/gestione rapporti con il territorio</p>	<p>pagina 1/4</p>
--	--------------------------

5 Contratti e convenzioni:

e) protocollo d'intesa con il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia, Duca D'Aosta di Tivoli

Il presidente informa il consiglio di amministrazione che nella seduta del 20 marzo 2012 il senato accademico ha approvato la proposta di stipula di un protocollo d'intesa con il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia, Duca D'Aosta di Tivoli finalizzato a sviluppare e promuovere la ricerca e la pratica sul tema della valorizzazione e sensibilizzazione in termini di conoscenza e fruizione del patrimonio artistico e archeologico e dei beni culturali. A tale riguardo il presidente informa che il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia e l'Università luav di Venezia hanno particolare interesse ad iniziare un percorso condiviso mirato ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore della valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico e dei beni culturali italiani, al fine di approfondire la collaborazione, anche mediante specifiche convenzioni, per lo studio, la conoscenza, la fruizione del sito archeologico e dell'opera d'arte, attraverso l'organizzazione di convegni, giornate di studio e attività didattiche che favoriscano la sensibilizzazione delle generazioni più giovani rispetto al patrimonio dei beni culturali.

Il presidente informa inoltre che nell'ambito del protocollo d'intesa oggetto della presente deliberazione, si prevede l'avvio di numerose forme di collaborazione reciproca, tra le quali:

- pianificazione di attività didattiche ed artistico-educative;
- attivazione di fondi per il finanziamento delle attività didattiche e artistico-educative;
- attivazione di workshop con gli studenti per la sensibilizzazione al valore del patrimonio culturale italiano;
- predisposizione di convenzioni in conto terzi per l'affidamento di specifici servizi;
- realizzazione di un convegno sul sito archeologico di Villa Adriana;
- programmazione di attività laboratoriali e artistiche all'interno del sito archeologico, anche in vista della promozione di una nuova fruizione degli spazi.

Le attività previste dal protocollo d'intesa, che non comporta alcun onere a carico del bilancio di ateneo, dovranno essere svolte entro il termine di tre anni dalla sua sottoscrizione. Il responsabile scientifico è la prof.ssa Monica Centanni.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d'intesa sotto riportato e chiede al consiglio di esprimersi in merito.

Protocollo d'intesa tra l'Università luav di Venezia e il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta – di Tivoli

L'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Amerigo Restucci, nato a Matera il 10 novembre 1942, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con

e

Convitto Nazionale Amedeo di Savoia, duca d'Aosta di Tivoli - codice fiscale 86000100585, rappresentata dal rettore dirigente scolastico reggente dott. Emilio Fatovic nato a Zara (YU) il 22 febbraio 1948, domiciliato per la carica presso Il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II – Piazza Monte Grappa, 5 -00195 Roma, legittimato alla firma del presente atto con D.D.G. 295/24/RM del 30/08/2012 MIUR

premesse:

- che luav, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- che l'Università luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore oltre che

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

<p>27 marzo 2013 delibera n. 20 Cda/2013/Arsbl/gestione rapporti con il territorio</p>	<p>pagina 2/4</p>
--	--------------------------

della progettazione architettonica, anche della valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico e dei beni culturali, della conoscenza e dello studio dei siti archeologici e delle opere d'arte antiche presenti in essi; anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

– che il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore della valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico e dei beni culturali italiani, al fine di approfondire la collaborazione, nel caso anche mediante specifiche convenzioni, per lo studio, la conoscenza, la fruizione del sito archeologico e dell'opera d'arte, attraverso l'organizzazione di convegni, giornate di studio e attività didattiche che favoriscano la sensibilizzazione delle generazioni più giovani rispetto al patrimonio dei beni culturali;

– che il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia e luav dispongono di competenze scientifiche in materia di conoscenza scientifica e didattica per la valorizzazione dei beni culturali;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Finalità

luav e il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca e la pratica sul tema della valorizzazione e sensibilizzazione in termini di conoscenza e fruizione del patrimonio artistico e archeologico e dei beni culturali.

Articolo 2 - Forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- pianificazione di attività didattiche ed artistico-educative;
- attivazione di fondi per il finanziamento delle attività didattiche e artistico-educative;
- attivazione di workshop con gli studenti per la sensibilizzazione al valore del patrimonio culturale italiano;
- predisposizione di convenzioni in conto terzi per l'affidamento di specifici servizi;
- realizzazione di un convegno sul sito archeologico di Villa Adriana;
- programmazione di attività laboratoriali e artistiche all'interno del sito archeologico, anche in vista della promozione di una nuova fruizione degli spazi.

Articolo 3 - Impegni e aspetti economici

Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, saranno attuate attraverso specifiche convenzioni.

Le convenzioni regoleranno anche i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza ed alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4 - Soggetti responsabili

Il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia individua quali responsabili dell'attuazione del presente accordo la prof.ssa Silvana Flauto e la prof.ssa Luisa Rettighieri.

luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente accordo la prof.ssa Monica Centanni responsabile del Centro studi classicA dello luav.

È compito dei due responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili scientifici produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.

Articolo 5 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengono a

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

27 marzo 2013 delibera n. 20 Cda/2013/Arsbl/gestione rapporti con il territorio	pagina 3/4
---	-------------------

conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale

1. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo.

2. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente protocollo nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.

3. Sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali delle persone che hanno svolto attività di ricerca secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7 - Pubblicazioni

1. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

2. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico e dalle persone indicate da luav e dal Convitto Nazionale Amedeo di Savoia nella convenzione attuativa, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed alla eventuale convenzione attuativa.

Articolo 8 - Durata e scadenza

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di tre anni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovata, salvo esplicita dichiarazione di tutte le parti.

Articolo 9 - Controversie

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 10 - Privacy

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e sue successive modifiche e integrazioni, che i dati personali raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente protocollo.

Articolo 11 - Registrazione e bolli

La registrazione del presente protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 12 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applica la normativa vigente, il regolamento amministrativo contabile dell'Ateneo e le norme in materia di istruzione universitaria.

Il consiglio di amministrazione

- **udita la relazione del presidente**

- **visto lo statuto di luav ed in particolare l'articolo 6**

- **rilevato quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 20 marzo 2013 delibera all'unanimità di approvare la stipula del protocollo d'intesa con il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia, Duca D'Aosta di Tivoli.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------